

INDICE

Introduzione.....	2
Capitolo 1 <i>Corporate governance italiana, caratteristiche generali e scenario di riferimento</i>	
1.1 Corporate governance e informativa societaria.....	7
1.2 Sistema tradizionale, dualistico e monistico.....	13
1.3 Modalità di funzionamento del sistema di controllo interno ed esterno.....	19
1.4 Importanza e limiti del controllo di gestione.....	26
Capitolo 2 <i>Nuovo testo unico sulla revisione legale dei conti</i>	
2.1 Nuovo assetto della revisione legale dei conti.....	31
2.2 Controllo contabile nelle S.r.L. tenute a redigere il bilancio consolidato.....	35
Capitolo 3 <i>Principi di revisione sulle relazioni dei sindaci-revisori</i>	
3.1 I principi di revisione per il collegio sindacale.....	39
3.2 Lo svolgimento della revisione contabile: la relazione del revisore.....	40
Conclusioni.....	51
Bibliografia.....	53

INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni si è assistito ad un collasso economico e finanziario con pochi precedenti storici. Giganti dell'industria sono crollati inesorabilmente e senza preavviso per noi *spettatori* del mondo economico: si pensi al colosso americano Enron che nel 2001 improvvisamente fallì. L'avvenimento giunse del tutto inaspettato poiché ufficialmente l'azienda negli ultimi 10 anni aveva fatto registrare una crescita molto rapida, decuplicando il proprio valore e raggiungendo il 7° posto nella classifica delle più importanti multinazionali degli USA.

Nel giro di pochissimo tempo, quindi, le azioni Enron, da tutti considerate solidissime, persero tutto il loro valore, passando dalla quotazione di 86 dollari a 26 centesimi, bruciando così circa 60 miliardi di dollari nel giro di tre mesi. Ciò portò numerosi dipendenti a gravi difficoltà poiché, avendo ricevuto una proposta di acquistare le azioni della società, non poterono far nulla per ripararsi dal disastro. I più alti dirigenti della società, invece, non subirono alcuna perdita, poiché avevano venduto le loro azioni prima del crac, realizzando così enormi guadagni; per essi, infatti, non era prevista alcuna clausola che impedisse loro di liberarsi delle proprie quote. L'opinione pubblica pretese chiarimenti, poiché pareva inspiegabile che una multinazionale che aveva un fatturato di circa 130 miliardi di dollari all'anno, crollasse così rapidamente senza segnali premonitori.

Sempre in America abbiamo assistito al crollo di banche storiche come la Lehman Brothers; il 13 settembre 2008 Timothy F. Geithner, presidente della Federal Reserve Bank di New York, ha convocato una riunione sul futuro di Lehman, inclusa la possibilità di una liquidazione d'emergenza delle sue attività. In tale sede Lehman riferì che erano in corso trattative con Bank of America e Barclays per la possibile vendita della società. Il 14 settembre 2008 sul *The New York Times* veniva pubblicato che Barclays aveva posto fine alla sua offerta per l'acquisto di tutta o parte di Lehman e che l'operazione per salvare la banca dalla liquidazione era naufragata.

I leader delle più grandi banche di Wall Street hanno continuato ad incontrarsi durante il giorno per prevenire il rapido fallimento della banca. Il chiacchierato coinvolgimento di Bank of America sembrò anch'esso concludersi quando i regolatori

federali si opposero alla sua richiesta che il governo si interessasse alla vendita di Lehman.

Sempre il 14 settembre 2008 il *The New York Times* riportava che Lehman si sarebbe avvalsa della protezione da bancarotta per la società capogruppo, Lehman Brothers Holdings, mantenendo le sue controllate solventi durante le procedure di bancarotta. Un gruppo di società di Wall Street si è accordato per fornire capitali e assistenza finanziaria per le liquidazioni ordinarie della banca e la Federal Reserve, a sua volta, ha acconsentito allo scambio degli assets di qualità più bassa con prestiti ed altri aiuti da parte del governo. La bancarotta di Lehman rappresenterebbe il più grande fallimento di una investment bank da quando Drexel Burnham Lambert crollò tra le accuse di frode 18 anni prima. La International Swaps and Derivatives Association (ISDA) ha offerto una sessione straordinaria per permettere agli operatori di mercato di fronteggiare le posizioni in vari derivati sulla base della bancarotta di Lehman in quella giornata. Sebbene la richiesta di bancarotta sia stata fatta oltre quell'ulteriore scadenza, molti operatori cercarono di onorare i contratti chiusi nella sessione speciale.

A New York, il 15 settembre 2008, poco prima dell'una del mattino, Lehman Brothers Holdings ha annunciato l'intenzione di avvalersi della protezione in caso di bancarotta di cui al Chapter 11, sebbene le proprie controllate continueranno ad operare normalmente. La Borsa Australiana (Australian Securities Exchange - ASX) comunque sospese la controllata australiana di Lehman dalla partecipazione al mercato, dopo che la stanza di compensazione aveva chiuso tutti i contratti con la società.

Le azioni Lehman Brothers crollarono dell'80% nella fase di pre-apertura alla Borsa di New York. Il 15 settembre 2008 l'indice Dow Jones chiuse in ribasso di 500 punti, realizzando la più grande caduta da quella che era seguita agli attacchi dell'11 settembre 2001. Le condizioni della sala contrattazioni di Lehman quel giorno apparivano pessime: un terzo della forza vendita era assente e quelli che c'erano avevano portato i loro curricula vitae, insieme a pizza, birra e tequila.

Il fallimento di Lehman è il più grande nella storia delle bancarotte mondiali. Lehman ha superato infatti il crac di WorldCom, il gruppo telefonico che finì in amministrazione controllata nel 2002. Lehman aveva un debito pari a circa 613 miliardi di dollari. Persero il posto 26.000 dipendenti. Lehman in Europa contava su 6 mila dipendenti. Nelle sedi italiane i dipendenti erano all'incirca 140, di cui 120 operativi su Milano e i restanti 20 su Roma.

Nella fattispecie italiana c'è da dire che nel citato caso della crisi finanziaria il mercato bancario italiano ha retto bene l'urto, ma in quest'inizio di millennio anche *noi* italiani, purtroppo, non ci siamo fatti sfuggire l'occasione di *partecipare* a questa congiuntura economica; storici sono infatti i crolli di due delle imprese più importanti nostrane operanti nel settore alimentare come Cirio S.p.A. e Parmalat S.p.A.

La Parmalat è stata travolta da un colossale crac finanziario scoppiato alla fine del 2003, che l'ha costretta a dichiarare bancarotta. Con decreto del Ministero delle Attività Produttive gran parte delle Società del Gruppo sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (DL. 347 del 23.12.2003) ed è stato nominato Commissario Straordinario il Dott. Enrico Bondi.

Con sentenza del Tribunale di Parma le società sono state dichiarate insolventi nominando Giudice Delegato il Dott. Vittorio Zanichelli; con dette sentenze, sono state fissate le date per il deposito delle domande di insinuazione e per la verifica dei crediti.

Successivamente gli obbligazionisti hanno visto le loro obbligazioni convertite in azioni Parmalat di nuovo tipo, quotate alla Borsa di Milano.

Il noto comico Beppe Grillo, in una serie esilaranti di spettacoli risalenti a diverso tempo prima del crac, aveva preannunciato una bancarotta in pochi anni dell'azienda; ciò si verificò ed egli, inoltre, venne sentito come *persona informata dei fatti* dagli organismi competenti; il comico ligure dichiarò che la situazione debitoria in cui versava la società era facilmente riscontrabile così come prevedibile poteva essere un ipotetico crollo, in seguito verificatosi.

Ho citato queste situazioni perché indirettamente toccheranno l'argomento di questa tesi; la tematica della corporate governance e dell'importanza dei controlli interni ed esterni acquista, in questo contesto, una valenza imponente. Non voglio presumere che controlli più efficaci ed efficienti degli organi competenti avrebbero potuto evitare i fallimenti aziendali citati, però nemmeno si può accettare che un comico si *atteggi* a revisore esterno e quantifichi un probabile fallimento.

Oggetto specifico della tesi sarà il recepimento delle direttive comunitarie 2006/43/CE attraverso il D.lgs 39/2010. Questo decreto accoglie in un unico testo normativo tutte le disposizioni sulla revisione legale, abrogando alcuni testi di legge (come ad esempio il d.lgs. 88/92 di attuazione della direttiva 84/253/CEE sull'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili; la legge 132/97 recante nuove norme in materia di revisione contabile; il DPR 99/98 recante norme

concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile) e coordinando le disposizioni attualmente contenute nel codice civile, nel Testo unico dell'intermediazione finanziaria, nel Testo unico bancario e nel Codice delle assicurazioni private.

Il decreto introduce disposizioni speciali per la revisione legale degli enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico: le società quotate, le società emittenti strumenti finanziari diffusi, le imprese di assicurazione, le banche, le società di gestione dei mercati regolamentati, le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia, le società di gestione accentrata degli strumenti finanziari, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB. In tali enti è previsto un comitato per il controllo interno e la revisione contabile incaricato di vigilare sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio; sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati; sull'indipendenza del revisore legale. Il comitato si identifica, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato dalla società: 1) nel collegio sindacale; 2) nel consiglio di sorveglianza o in un comitato costituito al suo interno; 3) nel comitato per il controllo sulla gestione. Sono poi previsti requisiti di indipendenza speciali per i revisori legali degli enti di interesse pubblico e si prevede in particolare il divieto di prestare una serie di servizi diversi da quelli di revisione nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione o di società del gruppo.

Le società per azioni che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato possono delegare l'incarico di revisione al collegio sindacale; le società per azioni tenute alla redazione del bilancio consolidato, gli enti di interesse pubblico e le società appartenenti ai loro gruppi devono nominare un revisore esterno. Con riferimento alle società a responsabilità limitata, il decreto prevede l'obbligo di nomina del collegio sindacale non solo quando il capitale minimo è pari a quello di una S.p.A. o quando siano stati superati per due esercizi consecutivi i limiti per la redazione del bilancio abbreviato, ma anche quando la S.r.L. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, nonché quando controlla una società obbligata alla revisione legale.

Nel primo capitolo verrà affrontata la tematica della Corporate Governance italiana e i suoi scenari di riferimento, attraverso una breve presentazione del quadro giuridico, soffermandomi soprattutto sull'importanza ed i limiti dei controlli interni ed esterni e dell'informazione sia interna che esterna.

Nel secondo capitolo verranno affrontati i principi cardini della riforma attinenti l'assetto della revisione legale dei conti, i controlli contabili e i controlli di qualità.

Nel terzo e ultimo capitolo, invece, mi soffermerò maggiormente sulle nuove discipline relative al revisore esterno e al collegio sindacale, affrontando minuziosamente tutto ciò che la nuova riforma ha apportato.

CAPITOLO 1

Corporate governance italiana, caratteristiche generali e scenario di riferimento

1.1 Corporate governance e informativa societaria

Le ragioni che hanno spinto il legislatore ad intervenire in materia d'informativa e, soprattutto, di controllo ci conduce ad un'analisi più approfondita sul modo di intendere l'impresa, soprattutto per quelle che fanno riferimento al mercato per richiedere capitale di rischio¹.

L'analisi acquista maggior rilievo se si pensa al contesto europeo, dove la concentrazione alle vicende dell'impresa e ai suoi risultati è da sempre ed intimamente unita ad una visione comprendente tutti gli stakeholders, anche se parliamo di piccole realtà².

Si ricavano due versioni o, per meglio dire, due tipi d'orientamento: quella verso le performance quindi la ricerca del risultato da una parte, e quella separata verso la corporate social responsibility³. Per entrambe l'informativa è un tema predominante, ma soprattutto entrambe sono suscettibili di orientare i comportamenti gestionali verso quei risultati e quelle direttrici che esse stesse tendono ad esprimere: la prima nella direzione del profitto (ricerca del risultato) o del valore per gli stockholder⁴; la seconda verso la valenza istituzionale che l'impresa ha nel contesto sociale in cui opera e che dunque si trasfonde nella responsabilità verso gli stakeholder e, così, nel ricercato consenso di tutti questi⁵.

¹ Si veda A. Colli, *Corporate Governance e assetti proprietari Genesi, dinamiche e comparazioni internazionali*, Ed. Marsilio, 2006, Padova

² Si veda M. Damiani, *Impresa e «corporate governance»*, Ed. Carrocci, 2006, Roma

³ Si veda il Libro Verde della Commissione Europea: European Commission, EU (2001), Comm 366, Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, Bruxelles

⁴ Si veda il noto articolo dell'autore che ha dato vita alla teoria: Friedman M. (1970), The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, New York Times Magazine, 13 sept., N.Y

⁵ Si veda: "La finanza etica: evoluzione e trasformazione in Etica, futuro e finanza", Schettini Gavazzoli J. - ora Schettini Gherardini (a cura di), Il Sole 24Ore, ottobre 2002, Milano

Tutto ciò converge anche se la la ricerca del profitto è, da sempre, l'ispirazione primaria che continuamente anima i portatori d'interesse.

Generalizzando si può dire che l'informazione, grossomodo, riflette oggi questo pluralismo e nell'immediato è difficile ipotizzare una convergenza piena tra le tematiche appena affrontate.

Ora introduciamo il termine "trasparenza" e quello retrostante di "affidabilità", in un crescendo di attese comportamentali riassunte nell'espressione *accountability*, cercando di comprendere quale può essere il livello minimo di informazione e il livello di trasparenza coerente con le attese cui fanno riferimento i destinatari dell'informazione⁶.

A questo punto ci chiediamo è opportuno porre nuove norme da rispettare per migliorare la trasparenza e l'affidabilità del processo informativo? Ed è questo il percorso autenticamente, in un contesto sociale dove si tende a difendere le informazioni invece di renderle accessibili a tutti? Si può cercare di riassumere una relazione tra informativa societaria e il sistema complessivo di corporate governance sapendo che non c'è una relazione univoca l'una dall'altra?

Si può dire, in primo luogo, l'informativa societaria è un indicatore della qualità di una governance: è sicuramente questo uno degli obiettivi cui è preposta, cioè il momento *migliore* che orienta l'intero comportamento aziendale.

Ma ad onor del vero c'è anche una relazione opposta: l'informativa societaria è dipendente dal sistema di governance, perché solo un buon processo di governance possono riflettere questa qualità. Non si tratta di un circolo vizioso, ma piuttosto dinamico, esso è infatti orientato dal finalismo intrinseco alla informativa e alla governance medesime.

La fusione tra governance e informativa va dunque considerata in ottica della piena realizzazione dell'adesione e della creazione di valore, ben sapendo che, rispetto a tali obiettivi, l'informativa mette in luce i rischi di business e di default, mentre la governance incide con l'omonimo «rischio di governance», anche nel poter non consentire il pieno raggiungimento del finalismo aziendale. Ed è proprio in relazione a tali considerazioni che si

⁶ <http://www.pwc.com/it/it/about-us/corporate-governance-forum/docs/publication-19aprile2006.pdf>

spiega la tendenza diffusa della attuale letteratura internazionale ad identificare e a misurare tale rischio di governance, anche con l'ausilio di supporti e di evidenze empiriche, invero non sempre del tutto convergenti. Si stanno in particolare affermando:

1. quozienti di rischiosità specifica di impresa (come ad esempio l'ISS Corporate Governance Quotient, il Governance Metrics International rating, il Sistema di Analisi Finanziaria e Rating –SAFIR – della Consob);
2. indici di borsa che escludono le imprese con sistemi di Governance ritenuti deboli (come l'FTSE ISS Corporate Governance Index Series);
3. report di società di «governance rating» a livello europeo o mondiale⁷.

È facile riscontrare la sequenza logica esistente tra i tre ordini di indagine ovvero tra i diversi set di indicatori testé segnalati. Infatti:

- I livelli di rischiosità caratteristica dell'impresa «misurano» la qualità della governance in relazione a predefiniti parametri di osservazione. Ad esempio, l'ISS Corporate Governance Quotient utilizza il tasso di remunerazione dei directors executive o non executive, il possibile possesso azionario dei directors, la struttura del capitale, la struttura e l'indipendenza del board, l'indipendenza e l'integrità del processo di audit. Alla luce delle evidenze empiriche osservate, si costruisce un rating di governance che può offrire l'occasione di confronto nel tempo e nello spazio.
- Il passaggio seguente prevede di ricercare l'ipotizzabile correlazione tra buona governance e buona performance.

L'ipotesi da verificare è se sia possibile affermare, avuto riguardo al comportamento di imprese quotate sui mercati regolamentati, se ad oggi, almeno secondo un'analisi ex post, una migliore governance si correli ad una migliore performance.

Con l'intento di dare una risposta a tali domande, sono state fatte indagini correlando gli indicatori suddetti con indici di Borsa riferibili a vari paesi. La sorpresa è che non sempre si evidenzia una differenza significativa di performance tra gli andamenti dei titoli di società che abbiano buona qualità

⁷ Si veda, ad esempio Heidreich & Struggles – 2005 Study, Corporate Governance in Europe, What's the Outlook

di governance e quelle invece con scarsa qualità di governance, secondo un'analisi ex post.

Seguendo questo filone viene alla nascita un'analisi riguardo al FTSE Iss Corporate Governance Index, effettuata mettendo a confronto la serie storica dell'indice dal 1999 al 2004 analogo a tutte le società e quello relativo alle sole società con buona governance.

L'esame rileva distinta dimostrazione nelle serie storiche relative agli Stati Uniti, all'Europa e al Giappone.

È ammesso interrogarsi quali basi trarre da tali analisi, ovvero se sia possibile o meno concludere che:

1. la qualità della governance incide limitatamente sulla performance;
2. la performance non è espressa soltanto dall'andamento dei titoli nei mercati regolamentati;
3. il mercato non sa (ancora) percepire e apprezzare il rischio di governance;
4. il rischio di governance va percepito e misurato in modo diverso rispetto agli indicatori oggi disponibili.

Si tratta ad evidenza di un problema assai aperto, rispetto al quale ci si deve attendere una crescita di consapevolezza. Lo stesso impulso normativo va verso questa direzione.

- Per quanto concerne il terzo prospetto sono apprezzabili le analisi della governance nei vari modelli-nazione, come quelle effettuate da Heidrich & Struggles nel 2005.

In base a queste analisi, condotte su base europea, si evince che la posizione che il nostro paese sta esercitando in ordine ai termometri di governance non è delle più rosee: l'Italia appare essere in coda per qualità di governance e parallelamente anche per qualità di informativa⁸.

Come sappiamo l'informazione in Italia è trasmessa in maniera confusa e imprecisa, ma essa scaturisce da una media di valori, relative alle molte società esaminate per predisporre i dati di sintesi, in cui – quanto a governance – le superiori aziende italiane sono comunque peggiori delle migliori imprese degli altri paesi. Quanto alle peggiori imprese (sempre sotto il profilo della

⁸Si veda per un'analisi dettagliata anche http://www.governo.it/Presidenza/statistica/attivita/04_03_soc_info.pdf

governance), solo in altri due paesi europei (il Belgio e la Svezia) si toccano livelli più bassi di quelli evidenziati in Italia.

In realtà, è accaduto che l'Europa nel suo complesso sia cresciuta assai di più, per effetto di una crescita più forte di sensibilità in ordine a questi problemi.

Certamente, l'innalzamento della qualità dell'informativa richiesta alle imprese è uno degli *argomenti* che il legislatore tende a valorizzare; l'intento è quello di *fissare* un livello ottimale d'informazione

Al riguardo sembrerebbe compito degli amministratori agire nel governo di questi limiti: la qualità dell'informativa e l'affidabilità, per tutto quanto si è detto in questo paragrafo, sono legati a un ampio processo di governance⁹.

L'*accountability* è il risultato non solo del rispetto di regole, di norme, ma è un'attenzione forte che la struttura dovrebbe dare a se stessa nell'ottica della creazione del valore e del consenso (a seconda del modello di riferimento culturale nel quale ci poniamo), tenendo conto dei valori di base dell'impresa, e dunque degli interessi degli stakeholder¹⁰.

Riguarda evidentemente un passo fondamentale, che non assolve però compiutamente da se solo né in modo soddisfacente il processo dinamico tra l'informativa societaria e la governance, se non si ha con chiarezza – da parte di chi governa dall'alto – una visione in cui un'autentica governance integrata passa attraverso:

- un sistema di rispetto di norme informative;
- la percezione del significato della performance per tutto il sistema piramidale aziendale (da chi sta in basso fino al Consiglio di amministrazione);
- il diffondersi di *cultura aziendale* nell'impresa e fuori di essa, fra gli stakeholder.

È lungo queste tre direzioni che si gioca il ruolo degli amministratori e del CFO, nella misura in cui questi soggetti non svolgano un compito limitato a enfatizzare uno dei tre aspetti suddetti, ma riescano a farsi carico di un processo integrato in cui non c'è soluzione di continuità ai risultati, cioè alla

⁹ Si veda D. Salvioni Corporate Governance e responsabilità d'impresa, ISTEI, UNIVERSITÀ MILANO-BICOCCA

¹⁰ Si veda <http://www.pwc.com/it/it/about-us/corporate-governance-forum/docs/publication-19aprile2006.pdf>

performance, e rispetto di un sapere maturato in un certo contesto aziendale, che va diffuso dal vertice alla base.

Forse, così, una riprodotta corporate governance può soddisfare processi nei quali la qualità percepita e la qualità effettiva dell'informativa societaria finalmente sono in sintonia¹¹.

Il riconoscimento dell'importanza di un certo tipo di trasparenza informativa per l'apertura nei confronti del mercato dei capitali, la tutela dei soci di minoranza rappresentano le determinanti principali delle norme che spesso vengono definite al fine di regolare i diritti dei soci, l'informativa societaria e il governo societario¹².

È evidente che bisognerà creare canali comunicativi più informali e rapidi al fine di favorire una trasmissione d'informazione più efficace ed efficiente (ad esempio: riunioni informali, semplici telefonate, ...).

¹¹ Si veda Pullano L., Nuove forme di Corporate Governance, Il ruolo del controllo nella responsabilità d'impresa ARACNE editrice S.r.l.

¹² Si veda M. Damiani, Impresa e «corporate governance», Ed. Carrocci, 2006, Roma

1.2 Sistema tradizionale, dualistico e monistico

Negli ultimi anni l'adozione di nuove regole di Corporate Governance ha acquisito un significato rilevante in Italia, dando luogo ad importanti interventi sia di carattere normativo che autoregolamentare. Alla riforma del 1998 con l'adozione del Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria (Tuif) e all'integrazione dal Codice di Autodisciplina per le società quotate (c.d. Codice Preda¹³), si è aggiunta la riforma del diritto societario del 2003 che ha comportato importanti cambiamenti dei modelli (almeno normativi) di governance delle imprese italiane, quotate e non¹⁴.

Punto centrale della tesi sarà lo studio dei nuovi scenari verificatisi dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE attraverso il D.lgs 39/2010, nella fattispecie l'evoluzione del ruolo del collegio sindacale e dei revisori, la necessità e i limiti del controllo interno ed esterno.

Il dibattito¹⁵, sviluppatosi nel corso degli anni novanta, emerge grazie a diversi fattori oggetto d'analisi. Un primo punto d'analisi si focalizza sul modello anglosassone nella sua versione più dogmatica, le dinamiche oggetto di studio sono: l'ondata di ristrutturazioni, l'uso aggressivo della leva finanziaria, la crescente spregiudicatezza delle strategie aziendali con conseguenti clamorosi fallimenti, l'attivismo degli investitori istituzionali¹⁶.

In secondo luogo, la globalizzazione dell'economia e della finanza e, quindi, il confronto agonistico sempre più diretto tra sistemi-paese, rende più immediata la ricerca dei fattori di differenziazione anche nei diversi modelli di governance¹⁷.

¹³ Stefano Preda è stato fondatore e presidente del comitato guida sulla Corporate governance, nel 1999 ha emanato il codice di autodisciplina delle società quotate, che porta il suo nome.

¹⁴ Si veda G. Airolidi, G. Forestieri, *Corporate governance. Analisi e prospettive del caso italiano*, Etas Libri, Milano, pag. 3.2. (2000)

¹⁵ si veda per un'analisi più approfondita

http://www.centrostudifinanza.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=90

¹⁶ Si veda Lucia Pullano, *Nuove forme di Corporate Governance, Il ruolo del controllo nella responsabilità d'impresa* ARACNE editrice S.r.l.

¹⁷ Fonte: *Corporate Governance in Italia*, a cura di Giovanna Dossena Giappichelli Editore-Torino

Cosa vuol dire Corporate Governance? Sappiamo che ha molte definizioni in dottrina e nella pratica aziendale, non essendovi ancora un significato univoco accettato a livello internazionale¹⁸.

Andando a ricercare diversi significati, usando una sfumatura gretta, il termine corporate governance è solito riferirsi al sistema di strumenti e processi da porre in essere affinché gli azionisti non coinvolti nella gestione possano valutare l'operato dei soggetti amministratori al fine di proteggere il proprio investimento, ovvero in maniera da conformare gli interessi del management con quelli degli azionisti¹⁹; in tal senso l'attenzione si focalizza, quindi, sulle relazioni fra Alta Direzione, Consiglio di Amministrazione e azionisti, tralasciando le relazioni intercorrenti con altri eventuali soggetti portatori di interessi specifici²⁰.

Oppure, *l'unione di processi, politiche, abitudini, leggi e istituzioni che influenzano le modalità in cui una società è amministrata e governata*. L'utilizzo dell'estrinsecazione Corporate Governance è abbastanza recente e si imperna sull'analogia tra il governo tipico degli enti locali e nazionali e il governo dell'impresa. Richard Eells²¹ fu il padre dell'espressione corporate governance, amava indicare come *la struttura e il funzionamento della politica aziendale*.

Ovviamente l'espressione può riferirsi a svariati ambiti della vita aziendale. Esso può descrivere:

- Procedimenti con le quali le società sono dirette e controllate;
- Linee di comportamento e codici etici (linee guida di corporate governance);
- le tecniche di investimento basate sul possesso attivo (fondi di corporate governance);
- un campo dell'economia che studia i problemi che derivano dalla separazione della proprietà dal controllo. Tale concezione, chiaramente influenzata dalla prospettiva della

¹⁸ Si veda Gouvernement d'entreprise: théories, enjeux et paradigmes, in Gouvernance, Vol. 1, n. 1, pag. 11.3 SHLEIFER A. – VISHNY R. (1997)

¹⁹ A survey of corporate governance, in Journal of Finance, Vol. 52, June, pag. 737. 4 “Corporate governance is concerned with ways of brining the interests of investors and managers into line and ensuring that firms are run for the benefit of investors” Cfr. MAYER F. (1997), Corporate governance, competition and performance, in DEAKIN S. – HUGHES A., Enterprise and community: new directions in corporate governance, Blackwell, Oxford, pag. 154.5 KEASEY K. – THOMPSON S. – WRIGHT M. (1997),

²⁰ Si veda la definizione tratta dall'autore Alessandro Accettulli, Centro Studi Finanza www.centrostudifinanza.it

²¹ *the structure and functioning of the corporate polity*, Richard Eells (1960, pg. 108)

teoria dell'agenzia considerata in senso tradizionale, è predominante nella dottrina anglo-americana²²..

Per completezza si può dire che, in un'ottica di definizione che tenga presente tutta la categoria di stakeholders, la corporate governance acquista ancor più ampiezza. In tal senso, essa svolge la *mission* di salvaguardare il tornaconto dei portatori d'interesse, ossia di quei soggetti che esercitano un'influenza rilevante sull'allocatione del potere di direzione e di governo in un'impresa. In un'ottica di creazione di valore per tutti gli stakeholder la corporate governance può essere intesa come *tutti gli strumenti per mezzo dei quali gli stakeholder aziendali non coinvolti nella gestione (outside stakeholder), al fine di salvaguardare i propri interessi, possono attuare un processo di controllo nel confronto dell'Alta direzione e di tutti i soggetti che direttamente partecipano all'amministrazione dell'impresa*²³.

Più in generale, il termine può essere inteso per indicare *l'insieme di relazioni esistenti all'interno del sistema azienda fra l'Alta direzione, gli azionisti, i dipendenti, i creditori, i fornitori ed i clienti*²⁴.

Quindi possiamo dire che esistono diversi concetti di corporate governance ed è compito dello studioso economico aziendale, di volta in volta, adeguarsi alle realtà aziendali che sono specifico oggetto di ricerca. Il termine assume inoltre un significato diverso da paese a paese²⁵.

Pertanto, sulla base di quanto si è osservato, è possibile includere due concetti nell'espressione corporate governance :

- il concetto di potere;
- il concetto di efficienza economica.

²² *Gouvernement d'entreprise: théories, enjeux et paradigmes*, in *Gouvernance*, Vol. 1, n. 1, pag. 11.3 SHLEIFER A. – VISHNY R. (1997),

²³ Si veda *Corporate governance is concerned with ways of bringing the interests of investors and managers into line and ensuring that firms are run for the benefit of investors* Cfr. MAYER F. (1997)

²⁴ Si veda *Corporate governance. Economic, Management and Financial Issues*, Oxford University Press, Oxford, pag. 2. *Traditionally, the phrase corporate governance invokes a narrow consideration of the relationship between the firm's capital providers and top management, as mediated by its board of directors* Cfr. BRADLEY M. – SCHIPANI C. – SUNDRAM A. – WALSH J. (2000)

²⁵ Si veda *Corporate governance, competition and performance*, in DEAKIN S. – HUGHES A., *Enterprise and community: new directions in corporate governance*, Blackwell, Oxford, pag. 154.5 KEASEY K. – THOMPSON S. – WRIGHT M. (1997)

Il primo influenza il secondo e qui possiamo introdurre la locuzione corporate governance. Prendendo spunto da quanto detto in precedenza, il sistema di corporate governance costituisce l'insieme di regole, procedure e meccanismi che definiscono il processo decisionale ai massimi livelli aziendali, dando, in maniera più o meno rilevante, ai soggetti coinvolti una *voce* in tale processo, al fine di poter salvaguardare gli interessi e gli investimenti dei medesimi posti in essere nell'impresa. Pertanto, il termine corporate governance definisce il sistema di meccanismi che delinea i diritti ed i comportamenti dei soggetti portatori di interessi specifici, e degli organi in cui essi sono rappresentati.

In conclusione oltre ai contenuti normativi la dottrina, come abbiamo detto, ha diviso gli strumenti di Governance in strumenti interni ed esterni. Tra i primi si annoverano la sorveglianza degli azionisti e il controllo interno.

Strumenti esterni sono invece il mercato del controllo, la sorveglianza degli investitori istituzionali e la reputazione. Tali strumenti, possiamo dire, trovano applicazione anche nella prassi italiana, seppur con un certo ritardo²⁶.

Una ricerca di Avanzi SRI Research²⁷ del 2005 analizza le società italiane quotate nel FTSE top 300, attraverso fonti aziendali (verbali d'assemblea, sezione *investor relations* dei siti), l'utilizzo del data-base Avanzi SRI/ECGS e valutazioni espresse sulla base degli ECGS Principles.

La relazione tra livello di partecipazione e concentrazione dell'azionariato vede una modesta opposizione. Lo share-blocking non sembra essere la giustificazione, la possibilità di votare risoluzioni specifiche incentiva l'assunzione di responsabilità da parte degli investitori.

²⁶ Si veda *L'espressione sistemi di governance viene qui impiegata in una accezione ristretta per indicare i caratteri di struttura e di funzionamento degli organi di governo (C.d.A., presidente del C.d.A., Comitati) e di controllo (Collegio Sindacale, Revisori Esterni) nei rapporti intercorrenti fra loro e nelle loro relazioni con gli organi/esponenti della proprietà e con la struttura manageriale* Cfr. CODA V. (1997)

²⁷ Avanzi è un centro di ricerca, consulenza e formazione che favorisce il cambiamento in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Avanzi si avvale di un team con competenze interdisciplinari, specificamente nella gestione dell'innovazione ambientale, nella CSR e governance d'impresa, nella pianificazione territoriale e ambientale, nella finanza etica e finanza per lo sviluppo, nell'attuazione del protocollo di Kyoto, nella gestione dei conflitti e processi partecipati, nel disegno e valutazione delle politiche. www.avanzi.org

Per quanto attiene i diritti degli azionisti, 13 società su 24 hanno un patto di sindacato²⁸, è presente un uso circoscritto di misure anti-takeover ma significative limitazioni alla partecipazione attiva degli azionisti di minoranza (possibilità di convocare un'assemblea, di mettere in votazione una risoluzione); gli amministratori indipendenti sono diffusi anche se è possibile avanzare qualche dubbio sui requisiti per essere qualificati.

Si ritiene doveroso, però, presentare brevemente in questo primo paragrafo i modelli di governance italiana al fine di rendere più completo il quadro normativo oggetto di studio.

I modelli di governance attualmente previsti dalla nostra normativa (con riferimento alla S.p.A.) sono tre:

1. sistema tradizionale: include un organo amministrativo di nomina assembleare (amministratore unico o consiglio di amministrazione) e il collegio sindacale, anch'esso di nomina dell'assemblea;

2. sistema dualistico (di ispirazione tedesca): include che l'amministrazione ed il controllo vengano amministrati da un consiglio di sorveglianza, di nomina assembleare, e da un consiglio di gestione, nominato direttamente dal consiglio di sorveglianza.

3. sistema monistico (di ispirazione anglosassone): include che l'amministrazione e il controllo vengano relativamente amministrati dal consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea, e da un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno ed i cui componenti devono essere dotati di particolari requisiti di indipendenza e professionalità.

È chiaro che tutti i sistemi di governance hanno l'assemblea dei soci, organo con funzioni puramente deliberative le cui competenze sono per legge²⁹ circoscritte alle disposizioni di maggior rilievo della vita sociale; non rientra invece nella competenza dell'assemblea l'attività deliberativa in merito alla gestione dell'impresa sociale.

Anche per le società che adottano il sistema dualistico o monistico è poi previsto il controllo contabile esterno.

²⁸I patti di sindacato sono contratti scritti stipulati tra un numero limitato di azionisti, dei quali nessuno da solo ha il controllo sulla società, con lo scopo di raggiungerne insieme il controllo, attraverso accordi preliminari su come votare unitariamente in assemblea degli azionisti. (Fonte Manuale di diritto commerciale, G.F. Campobasso)

²⁹ artt. 2364-2365, cod. civ.

Ora analizziamo brevemente gli organi di amministrazione e controllo dei tre modelli di governance:

Il sistema tradizionale.

Il sistema tradizionale, basato sulla presenza di due organi entrambi di nomina assembleare: L'organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione) ed il collegio sindacale, con funzioni circoscritte al controllo sull'amministrazione.

Il controllo contabile, in passato svolto dallo stesso collegio sindacale, è invece affidato per legge ad un organo di controllo esterno alla società: revisore contabile o società di revisione.

Il sistema dualistico

Il sistema dualistico, di ispirazione tedesca, prevede la presenza di un *consiglio di sorveglianza* di nomina assembleare, e di un *consiglio di gestione*, nominato dal consiglio di sorveglianza. Il consiglio di sorveglianza è inoltre investito di competenze che nel sistema tradizionale sono proprie dell'assemblea (ad es. approva il bilancio)

Il sistema monistico

Il sistema monistico, di ispirazione anglosassone, nel quale l'amministrazione ed il controllo sono esercitati rispettivamente dal *consiglio di amministrazione*, nominato dall'assemblea, e da un *comitato per il controllo sulla gestione* costituito al suo interno ed i cui componenti devono essere dotati di particolari requisiti di indipendenza e professionalità.

Anche per le società che adottano il sistema dualistico o monistico è poi previsto, senza eccezioni, il controllo contabile esterno.

Il sistema tradizionale di amministrazione e controllo trova tuttora applicazione in mancanza di diversa previsione statutaria. Il sistema dualistico o quello monistico devono invece essere espressamente adottati in sede di costituzione della società o con successiva modifica statutaria. In quest'ultimo caso, la variazione del sistema ha effetto dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo, salvo che la delibera disponga diversamente^{30 31}.

1.3 Modalità di funzionamento del sistema di controllo interno ed esterno

³⁰ Art. 2380,2° Comma

³¹ Cfr. "Manuale di diritto commerciale", G.F. Campobasso, UTET

Iniziamo anche questo paragrafo cercando di dare un significato alla definizione controllo interno, la locuzione esprime *l'attività di analisi, al fine di appurare la validità e l'ordinarietà di una funzione esercitata da un altro soggetto che non sia quello che pone in essere il controllo*³².

Il Besta, uno dei padri della ragioneria, affermava che: *Il controllo viene ad intendersi quale lavoro di osservazione, registrazione e misurazione dei mutamenti intervenuti nella ricchezza aziendale che si svolge tramite gli strumenti contabili della Ragioneria*³³.

Si è cercato nel tempo di definire ancor meglio l'ambito del controllo interno volte a dare maggior incidenza strategica alla sua funzione in termini di qualità e di creazione del valore

Riprendendo una riformulazione del Riccaboni³⁴, i cambiamenti *hanno riguardato non tanto la struttura del meccanismo in oggetto, quanto piuttosto l'ampliamento della sua diffusione e le modalità seguite nel suo utilizzo*³⁵, trasformandosi così da strumento di *costrizione* in strumento di *indirizzo* dell'attività gestionale. Il processo del controllo deve essere assunto come la funzione aziendale che, più di tutte, assicura il regolare svolgimento dell'attività aziendale, rappresentando una funzione che si emana a qualsiasi livello-posizione del sistema organizzativo.

Questi orientamenti virano attualmente intorno a due direttrici di ricerca fondamentali: da una parte la progressiva promozione di visioni più ampie del Controllo, sempre più slegate dal dato tecnico contabile e aperte al contributo e alla comprensione del ruolo delle componenti immateriali del Controllo, dall'altra l'impulso, al mutare delle condizioni di contesto, all'estensione delle categorie logiche del Controllo e del complesso strumentario tecnico, sviluppato con specifico riferimento al mondo imprenditoriale, alle Aziende della Pubblica Amministrazione e più in generale ad Istituti aziendali non inquadrati propriamente come Imprese.

Un governo d'impresa efficiente si fonda su un processo di controllo interno inteso come *l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a*

³² Si veda AA.VV., *Il sistema di controlli interno*, AltrEconomia, Milano

³³ Si veda BESTA, *La ragioneria*, Milano 1909

³⁴ Rettore dell'Università di Siena

³⁵ Egli continua dicendo: *molte organizzazioni pubbliche o private che non utilizzavano tale ausilio gestionale se ne sono di recente provviste. Altre unità economiche che fornivano un'attenzione soltanto marginale hanno ritenuto opportuno considerarlo in maniera più convinta*. RICCABONI Angelo, *Performance ed incentivi*, Cedam 1999

*consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati*³⁶.

Un sistema di controlli di qualità, nel periodo in cui viviamo, è indispensabile per gestire la realtà aziendale. Sensibile a questa tematica, il legislatore nazionale, ha attuato una serie di disposizioni ed ha insignito di maggiore responsabilità i soggetti delegati al controllo di gestione (ricordiamo la Legge Draghi, il Codice di Autodisciplina delle società quotate, il D.lgs. N.231\2001, la riforma del diritto societario)

Un modello morale di controllo trova applicazione proprio per combattere i fenomeni di frodi e corruzione, le ingenti perdite e i fallimenti di gruppi industriali e finanziari, le operazioni di fusione, hanno messo in risalto come sia importante l'adozione di modelli di gestione volti a garantire veridicità e trasparenza dei comportamenti.

Questo inoltre delucida sul perché nelle moderne società non soltanto i Governi, ma anche gli investitori, i consumatori, i media e il pubblico in generale, siano sempre più esigenti sulle performance dell'impresa, attribuendo valore ad aspetti che esonerano dal mero risultato economico, ma che si inquadrano ad aspetti quali la qualità, l'immagine, l'affidabilità e la reputazione dell'impresa in termini di moral responsibility, sociale e ambientale. Come anticipato nell'introduzione sono molti gli aspetti caratterizzanti, soprattutto quelli che ci pervengono dal nuovo continente (dal caso Enron³⁷ alla più attuale crisi del sistema bancario americano), resi conoscibile dal grande impatto mediatico che hanno avuto, si può dire che abbiano messo in luce l'importanza di una corretta gestione dell'azienda, sia sotto il profilo della corretta rappresentazione nel

³⁶ Si veda AA.VV. Eccellere Business Community, www.eccellere.com

³⁷ Nel 2001 la Enron improvvisamente fallì. L'avvenimento giunse del tutto inaspettato poiché ufficialmente l'azienda negli ultimi 10 anni aveva avuto una crescita molto rapida, decuplicando il proprio valore e raggiungendo il 7° posto nella classifica delle più importanti multinazionali degli USA. Tuttavia nel giro di pochissimo tempo le azioni Enron, da tutti considerate solidissime, persero tutto il loro valore, passando dalla quotazione di 86 dollari a 26 centesimi, bruciando così circa 60 miliardi di dollari nel giro di tre mesi. Ciò portò numerosi dipendenti a gravi difficoltà, poiché gli era stata fatta una proposta che permetteva loro di acquistare le azioni della società e non poterono far nulla per ripararsi dal disastro. I più alti dirigenti della società invece non subirono alcuna perdita, poiché avevano venduto le loro azioni prima del crack, realizzando così enormi guadagni; per essi infatti non era prevista alcuna clausola che impedisse loro di liberarsi delle proprie quote. L'opinione pubblica pretese chiarimenti, poiché pareva inspiegabile che una multinazionale che aveva un fatturato di circa 130 miliardi di dollari all'anno crollasse così rapidamente senza segnali premonitori. Si ricordi in Italia i casi Cirio e Parmalat

bilancio dei fatti di gestione, sia sotto il profilo dell'operato personale di alcuni manager aziendali e di società di revisione, imputati di non aver svolto in modo lineare il loro compito.

Ciò deve esortare le aziende a dotarsi sempre di più di un valido sistema di controllo interno quale quello di un servizio di revisione interna.

Effettivamente, il *killeraggio* che si è avuto in questo decennio è causa di manager che attraverso comportamenti superficiali, per incompetenza o per atteggiamento avverso ad una gestione morale, hanno destabilizzato l'economia e messo in risalto la tematica oggetto di discussione. L'ordinamento italiano si è, pertanto, equiparato al sistema di altri Paesi ed in modo particolare alla normativa statunitense, dove fin dal 1977 è in vigore il *Foreign Corrupt Practices Act*³⁸ che ha per primo introdotto nei riguardi delle imprese un'apposita normativa anticorruzione, a seguito dello scandalo Lockheed³⁹ che coinvolse alti funzionari di alcuni Paesi europei tra i quali l'Italia.

Il Controllo Interno non deve essere visto come un agglomerato di regole e norme statiche, esso è un sistema dinamico che orienta la gestione d'impresa verso un *Governo Consapevole come nuova accezione del controllo interno nel rispetto dei principi etici e delle regole legislative per la prevenzione dei reati*⁴⁰.

L'estensione della cultura del Controllo Interno è un processo Top-Down cui il Management è direttamente responsabile per una presenza capillare a tutti livelli all'interno di una azienda.

C'è l'esigenza di diffondere cultura che vuol dire diffondere valori, comportamenti, linee guida, compito che spetta appunto agli attori della Governance, ciascuno per il loro ruolo e la propria funzione affinché ciascun soggetto all'interno di una azienda prenda consapevolezza della responsabilità del proprio ruolo.

La mappatura dei processi insita nel sistema di controllo interno permette di identificare le aree e i soggetti *a rischio*, quelli cioè in ragione della loro funzione si trovano in una posizione *favorevole* nella commissione dei reati. Risulta necessario sensibilizzare tutti gli *attori* aziendali con adeguati intervento formativi e caratterizzanti

³⁸ Legislazione statunitense in materia di lotta alla corruzione

³⁹ Lo scandalo Lockheed riguarda un noto e grave caso di corruzione avvenuto negli anni settanta in numerosi paesi come il Giappone di Kakuei Tanaka, i Paesi Bassi, la Germania e l'Italia. Il caso coinvolse direttamente la Lockheed Corporation, azienda aeronautica statunitense, per forniture di aerei pilotate mediante corruzione.

⁴⁰ Codice Etico

al fine di far comprendere loro l'importanza della moralità del compito assegnatogli; Tutto questo rientra nel già citato *Governo consapevole*.

Presentiamo adesso i soggetti che concorrono al funzionamento del sistema dei controlli interni dall'esterno rispetto alla struttura aziendale, sono:

- la *società di revisione*
- il *collegio sindacale*

La società di revisione è l'organo esterno professionalmente qualificato a cui, per legge, sono affidati i compiti di controllo sul corretto funzionamento della contabilità e della formazione del bilancio (controllo contabile). Essa è nominata dall'assemblea degli azionisti⁴¹.

Si tratta di una complessa attività di controllo, condotta durante l'esercizio mediante estese e capillari verifiche sulla correttezza degli adempimenti amministrativi, fiscali e legali obbligatori, sulla corretta tenuta della contabilità e, in particolare, sulla rispondenza delle rilevazioni contabili ai fatti di gestione, sul corretto processo di formazione del bilancio ed in generale sulla qualità dei flussi informativi che alimentano i diversi prospetti del bilancio d'esercizio e delle relazioni periodiche⁴² e della relazione sulla gestione, sulla corretta tenuta dei libri contabili, fiscali e societari, sulle riconciliazioni tra i saldi contabili e gli estratti conto bancari, in generale sulle condizioni gestionali ed organizzative che hanno rilievo in termine di rischio ai fini della formulazione del parere espresso nella relazione di certificazione che la società di revisione rilascia agli azionisti in occasione dell'assemblea ordinaria che approva il bilancio d'esercizio.

La società di revisione deve tenere incontri almeno trimestrali con il collegio sindacale per il reciproco scambio di informazioni, al fine di assicurare una integrale copertura dei controlli contabili ed amministrativi che i due organi concorrono a realizzare.

Il *collegio sindacale* è, invece, un organismo formato da tre o cinque *componenti effettivi*, oltre a due *supplenti*. Il collegio è nominato dall'assemblea degli azionisti in occasione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio e resta in carica per tre anni.

⁴¹ Cfr. Manuale di diritto commerciale, G.F. Campobasso

⁴² Semestrali e trimestrali

Il collegio sindacale rappresenta un organo esterno in quanto composto da soggetti indipendenti, che operano ovviamente al di fuori della struttura organizzativa dell'azienda. Tuttavia, il suo ruolo penetrante e la pervasività della sua attività fa meglio interpretare il collegio sindacale come “*organo endoaziendale*”, che opera sostanzialmente a stretto e continuo contatto con la gestione aziendale e con l'organizzazione.

I poteri del collegio sono assai estesi, potendo acquistare qualsiasi informazione rilevante ai fini della propria attività di vigilanza e godendo dell'autonomia rispetto agli organi apicali della società, consiglio di amministrazione compreso, in forza della nomina diretta dell'assemblea degli azionisti

Tra i poteri del collegio sindacale rientrano peraltro le possibilità di inviare, in caso di gravi irregolarità, comunicazioni motivate alle autorità esterne di vigilanza e all'autorità giudiziaria. I doveri del collegio sindacale mettono in evidenza l'ampiezza dei suoi compiti, tali da farne *il perno del sistema dei controlli interni* della società;

- vigilanza sulla corretta amministrazione della società, al fine di evitare l'assunzione di decisioni manifestamente imprudenti ed azzardate, in linea sostanzialmente con i principi dell'economia aziendale, per una “sana e prudente gestione”, accertando altresì la congruenza delle linee gestionali con gli indirizzi strategici, nel quadro di un processo decisionale coerente e coordinato a tutti i livelli;

- vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa, sia in ordine all'orientamento strategico dell'impresa, sia in virtù della destinazione qualitativa e quantitativa di risorse alle diverse funzioni e ai diversi progetti dell'azienda:

- vigilanza sul corretto funzionamento dei sistemi di controlli interni e sull'adeguatezza dell'operatività dell'azienda;

- vigilanza sulla corretta amministrazione dell'azienda, non tanto per quanto concerne il controllo contabile, di competenza della società di revisione, con cui il collegio sindacale intrattiene rapporti periodici; quanto invece in ordine alla dotazione di risorse umane e tecnologiche a questa importante area aziendale, a supporto dell'operatività della società, ed in particolare alla qualità dei flussi informativi e del reporting aziendale;

- vigilanza sulla legalità e quindi sul rispetto della normativa, primaria e secondaria, dello statuto, delle regole generali di governance interna;

- partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se costituito;
- compie verifiche dirette presso le strutture operative dell'azienda;

Ai fini della continuità e della pervasività della propria attività di vigilanza, il collegio sindacale intrattiene rapporti continuativi e sistematici con *l'internal auditing*, con la sua struttura, con le risorse informatico-tecnologiche a disposizione, deve rappresentare al collegio sindacale l'adeguatezza rispetto all'attività di controllo da espletare in rispondenza agli effettivi fabbisogni aziendali, assicurando altresì al collegio tutta l'assistenza richiesta per verifiche ed indagini commissionate da questo, oltre alla costante e tempestiva informativa sulle criticità emerse, sui rilievi formulati al riguardo e sulla loro sistemazione da parte degli organi esecutivi interessati⁴³.

Per le società quotate è doveroso citare il ruolo svolto dalla C.O.N.S.O.B. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

Prima dell'istituzione della CONSOB era il Ministero del Tesoro, ovvero un organo non indipendente, ma facente parte integrante del Potere esecutivo, ad avere le funzioni di vigilanza sul mercato borsistico e mobiliare in genere. Ben presto ci si rese conto che era necessaria un'autorità che, per competenza tecnica, prontezza nelle decisioni e alta specializzazione, prendesse le decisioni nel merito: qualità che la burocrazia ministeriale difficilmente possedeva.

Venne pertanto istituita la Consob con la legge del 1974, come predetto, intesa quale organo di vigilanza sulle società quotate in borsa e sui fondi mobiliari. Con la legge n. 77 del 1983 acquisiva invece pieno controllo su tutte le operazioni riguardanti il risparmio pubblico. Con la legge n. 281 del 1985, viene aumentata la sua autonomia e indipendenza. Ulteriori poteri di controllo venivano conferiti nel 1991, in relazione alle Sim e al contrasto del fenomeno dell'insider trading. Grazie a questi interventi legislativi, e ancor più a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria), l'autorità acquista un più marcato peso istituzionale, esercitando un più vasto controllo sull'intero mercato mobiliare.

In relazione alle attribuzioni stabilite dalla legge, la Consob:

⁴³ Cfr. *Manuale di diritto commerciale*, G.F. Campobasso

- regola la prestazione dei servizi di investimento, gli obblighi informativi delle società quotate e le offerte al pubblico di prodotti finanziari;
- autorizza la pubblicazione dei prospetti informativi relativi ad offerte pubbliche di vendita e dei documenti d'offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto; l'esercizio dei mercati regolamentati; le iscrizioni agli Albi di settore;
- vigila sulle società di gestione dei mercati e sulla trasparenza e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, nonché sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari e dei promotori finanziari;
- sanziona i soggetti vigilati, direttamente o formulando una proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- controlla le informazioni fornite al mercato dalle società quotate e da chi promuove offerte al pubblico di strumenti finanziari, nonché le informazioni contenute nei documenti contabili delle società quotate;
- accerta eventuali andamenti anomali delle contrattazioni su titoli quotati e compie ogni altro atto di verifica di violazioni delle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e di aggio su strumenti finanziari.⁴⁴

1.4 Importanza e limiti del controllo di gestione

Quanto detto possiamo quindi schematizzare i meccanismi alla base di un ottimo sistema di governo dell'azienda sono i seguenti:

- Principi etici diffusi e condivisi.
- Regole di comportamento eque e corrette.
- Valide norme di attuazione

Un buon sistema di controllo, che orienti verso i valori esposti, assicura la copertura dai rischi principali a cui l'impresa è soggetta, e garantisce l'assenza di errori di bilancio. Il controllo interno, però, come tutti i sistemi articolati non è privo di difetti e limiti strutturali.

⁴⁴ Fonte: sito ufficiale della Consob www.consob.it

Il fattore umano, per quanto indirizzato e controllato non è mai del tutto affidabile. Un buon sistema di controllo può fornire dei dati molto attendibili e sufficientemente puntuali per identificare e coprire un rischio.

Gli spettatori a cui tali notizie sono destinate, però, possono essere impreparati ad affrontare il problema. Nel caso citato non vi è sistema che regga. La tavola di seguito esposta riporta i principali limiti del sistema di controllo⁴⁵:

LIMITI DEL SISTEMA DI CONTROLLO
<i>NON POTRÀ MAI COMPENSARE LE LACUNE NELLE COMPETENZE DI UN DIRIGENTE POCO PREPARATO</i>
<i>HA LA CAPACITÀ DI FORNIRE ALLA DIREZIONE ED AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SOLTANTO UNA RAGIONEVOLE, E NON ASSOLUTA, SICUREZZA SULLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI</i>
<i>E' FORTEMENTE LEGATO ALL'ELEMENTO UMANO, PER CUI I SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO POSSONO COLLUDERE OD OMETTERE VOLONTARIAMENTE I CONTROLLI</i>

Il deterrente di una pesante sanzione, deve essere usato correttamente da chi ha la responsabilità del controllo.

Per quanto concerne il limite di informativa sul traguardo degli obiettivi, il meglio che ci si può aspettare dal sistema di controllo interno è solo la *ragionevole* certezza che gli stessi siano raggiunti.

La *ragionevole* certezza non riguarda una corrente inefficienza dei controlli, ma, bensì, mette in luce la difficoltà, per ogni sistema organizzato, di avere il completo controllo di tutte le variabili legate ad una società.

Quanto appena detto trova ulteriore conforto nel fatto che, pur riuscendo ad ottenere una soddisfacente conoscenza e monitoraggio delle variabili interne, non è possibile effettuare un'attività di controllo ed indirizzo sulle variabili esterne alla società.

⁴⁵ Si veda Tosi Luris - Viotto Antonio - Giovanardi Andrea, *Pianificazione e controllo. Sistemi di management e logiche di funzionamento*, Giappichelli editore

Alcuni esempi di variabile esterna sono i fattori come l'andamento del mercato, l'idea che i clienti hanno della società, o i repentini cambiamenti dei gusti del mercato che possono spostare le scelte d'acquisto verso prodotti antagonisti a quelli dell'azienda.

L'uso di adeguate procedure di controllo interno è un'attività che può risultare abbastanza onerosa per la società. Tenendo in considerazione che le risorse non sono illimitate è necessario che il processo di implementazione dei controlli consideri la spesa relativa ad un determinato processo ed i benefici connessi. I benefici di un controllo rappresentano la copertura di un dato rischio, ma è importante identificare quali sono quelli significativi, ed attuare politiche e procedure che diano priorità alla copertura di questi rischi.

La principale problematica che si verifica in un simile tipo di analisi è raffigurata dalla mancanza di dati oggettivi. L'analisi costi benefici si effettua con diversi gradi di ricerca.

Non particolarmente difficile è stimare i costi rispetto ai benefici, poiché la quota di costi diretti e buona parte di quelli indiretti connessi all'installazione del sistema di controllo sono facilmente individuabili. La valutazione dei benefici è, di sicuro, più complicata e più soggettiva.

Per stabilire i vantaggi connessi è, comunque, utile considerare fattori come la probabilità che si presentino circostanze avverse e l'effetto che tali situazioni potrebbero avere sull'assetto finanziario e gestionale dell'impresa⁴⁶.

Si può dire che un sistema di controllo è tanto efficace quanto lo sono i responsabili del suo funzionamento. Si viene a palesare un vincolo di proporzionalità diretta tra l'integrità e la correttezza della direzione ed il livello di efficienza del controllo interno. Le motivazioni che sono alla base di comportamenti simili possono essere di vario genere, sia per il conseguimento di fini personali, ma anche per politiche aziendali.

Un addetto di settore o di unità può voler inquinare i dati contabili, mettendo in luce maggiori ricavi per coprire delle inattese riduzioni delle vendite. Il concetto negativo appena esposto non va confuso con i comportamenti illeciti compiuti dalla direzione per modificare politiche o procedure reputate migliorabili.

Questo genere d'intervento può evidenziarsi necessario per affrontare operazioni di tipo straordinario che il sistema di controllo non contempla e che possono aver bisogno di procedure ad hoc. L'integrità ed i valori etici a tal riguardo pongono in essere elementi

⁴⁶ *Analisi finanziaria per il controllo di gestione*

fondamentali dell'ambiente dei controlli che influenzano l'efficacia della progettazione, gestione e monitoraggio delle altre componenti del controllo interno. L'integrità ed il comportamento etico sono il prodotto degli standard etici e comportamentali dell'impresa, il modo in cui vengono comunicati e come vengono rafforzati nella pratica.

La direzione deve farsi garante e responsabile di eliminare o ridurre le tentazioni che potrebbero indurre il personale a compiere atti disonesti, illegali o collusivi. La corretta comunicazione al personale dei valori aziendali e degli standard di comportamento attraverso dichiarazioni di politiche aziendali è la base di comportamento a cui affidarsi per ridurre le attività collusive e fraudolente in azienda.

Gli atti di collusione tra soggetti all'interno dell'azienda possono sfociare in gravi mancanze del controllo. L'attività collusiva può manifestarsi a tutti i livelli aziendali ed in varie forme. Si può verificare l'alterazione di dati contabili o di informazioni in modo non rilevabili delle procedure del controllo. Se, ad esempio, il responsabile addetto al controllo degli sconti collude con un cliente si possono verificare delle improprie, fraudolente riduzioni del prezzo di vendita al cliente.

Bisogna combattere i comportamenti collusivi anche garantendo la corretta applicazione dei presupposti di indipendenza e qualificazione professionale dei soggetti incaricati del controllo⁴⁷. Sono punti fondamentali da evidenziare quindi:

- L'effettiva indipendenza dei soggetti demandati al controllo
- L'adeguata qualificazione professionale

L'indipendenza non va intesa quindi solo come formale, ma richiede l'applicazione di norme giuridiche che sanciscano stringenti criteri di incompatibilità da parte dei soggetti dediti al controllo.

In conclusione si può dire che, se risolto, il funzionamento efficace ed efficiente del controllo contabile potrebbe essere la risoluzione a tutti i problema accennati. In effetti, potremmo chiederci che bisogno c'è della "moral suasion", di continui interventi normativi sulla governance ecc. per ottenere bilanci veritieri? Se tutta la logica aziendale funzionasse a dovere non dovrebbero esserci nessun tipo di situazioni come quelle elencate, volutamente, nell'introduzione.

Il Prof. Giovanni Fiori, in uno dei suoi libri,⁴⁸ anticipava i tempi e individuava la colpa nell'evidente conflitto d'interesse che vi è tra società di revisione e società soggetta

⁴⁷ Si approfondirà il tema dell'indipendenza in seguito

alla revisione. L'istituto della revisione e della certificazione dei bilanci è nato negli Stati Uniti, per poi diffondersi nel resto del mondo, proprio per garantire trasparenza e veridicità agli stakeholders e ai mercati.

Ciò non avviene proprio a causa del già citato conflitto d'interessi, le società di revisione, tramite società diverse nella forma ma strettamente connesse nella sostanza, svolgono numerose attività di consulenza a favore delle stesse imprese i cui bilanci sono chiamate a revisionare e certificare.

Addirittura, l'incarico relativo alla revisione ed alla certificazione del bilancio viene visto come il miglior modo di accedere al ben più lucroso business della consulenza. È qui che l'indipendenza, che più volte si è fatto riferimento e che più avanti continuerà a essere argomento centrale della tesi, svanisce; spieghiamo meglio attraverso un esempio banale: il revisore individua una irregolarità contabile e, quindi, deve negare la certificazione del bilancio all'impresa che garantisce allo stesso revisore (ma in veste di consulente) un fatturato cospicuo.

Analizzeremo nei prossimi paragrafi l'intervento normativo del D.lgs 39/2010 e come sono mutati gli scenari in termini di revisione legale dei conti, controlli di qualità, controllo contabile, collegio sindacale e revisori esterni e la loro competenza e indipendenza.

CAPITOLO 2

Nuovo testo unico sulla revisione legale dei conti

⁴⁸Si veda Giovanni Fiori: Corporate Governance e qualità dell'informazione esterna d'impresa, Giuffrè-LUISS university Press

2.1 Nuovo assetto della revisione legale dei conti.

.La nuova normativa detta disposizioni generali in tema di:

- abilitazione, requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche e delle società nel Registro dei revisori legali e formazione continua;
- tirocinio ed esami di idoneità;
- esercizio della revisione legale, con i connessi principi di deontologia, di riservatezza e segreto professionale, di indipendenza ed obiettività;
- utilizzo dei principi di revisione e di elaborazione degli stessi;
- conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico;
- relazione di revisione e giudizio sul bilancio;
- responsabilità patrimoniale e profili sanzionatori e penali;
- controllo della qualità e di vigilanza;
- cooperazione tra gli Stati membri dell'UE e con Paesi esteri.

Il Capo V della novella individua una nuova categoria di società, *gli enti di interesse pubblico*, che vengono assoggettate a norme di controllo specifiche e nei quali la revisione non può essere esercitata dal Collegio sindacale; comprendono ad es. le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385 - Testo Unico bancario, T.U.B. -, le SIM e gli istituti di moneta elettronica)⁴⁹.

Il D.Lgs. n. 39/2010 è entrato in vigore il 7 aprile 2010; tuttavia, solo una parte delle norme risulta direttamente applicabile, mentre per le altre occorre attendere i decreti attuativi che saranno emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze, in certi casi di concerto con il Ministero della giustizia e sentita la CONSOB. Nel dettaglio, sono ventuno i Regolamenti che dovranno essere emanati per dare completa attuazione al D.Lgs. n. 39/2010, come risulta dalla Tabella n.1⁵⁰.

⁴⁹ Vengono modificate o abrogate numerose norme del Codice Civile, del T.U.B., del Testo Unico sull'Intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), del Codice sulle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209). In particolare, viene abrogato l'art. 2409-ter c.c., relativo alle funzioni di controllo contabile, e l'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 detta ora le funzioni di verifica del revisore nel corso dell'esercizio e regolamenta la relazione di revisione ed il giudizio sul bilancio (peraltro senza rilevanti cambiamenti rispetto al disposto precedente).

⁵⁰ Si veda la tabella n. 1 riportata in appendice al capitolo 2.

⁵¹Il decreto legislativo non contiene norme transitorie in quanto manca una specifica disposizione che stabilisca la data dalla quale hanno efficacia le novità. In ogni caso, sono operative al 7 aprile 2010 e quindi sono applicabili alle assemblee convocate dopo tale data le seguenti disposizioni, che disciplinano:

- la nuova procedura di nomina del revisore;
- il concetto di indipendenza;
- i criteri per determinare il compenso e l'indicazione in nota integrativa dei corrispettivi corrisposti;
- le nuove norme sull'obbligatorietà del Collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata;
- la definizione di enti di interesse pubblico;
- il nuovo regime sanzionatorio penale ed amministrativo.

Gli incarichi di revisione conferiti dall'assemblea ⁵²permangono fino alla prima scadenza utile. A tale data, anche nelle società non quotate, come già in quelle quotate, l'assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ⁵³*su proposta motivata dall'organo di controllo» e non più come in precedenza sentito il Collegio sindacale*. In questa situazione viene rafforzato il ruolo del collegio sindacale. Anche se la proposta non è vincolante per l'assemblea che provvede alla nomina, il Collegio non è più chiamato solo ad esprimere un parere bensì una proposta motivata, basata su competenza, struttura e organizzazione del revisore, oltre che sulla congruità del corrispettivo richiesto.

Per quanto concerne l'attività di revisione, cambia il termine usato per definire la materia: non si parla più di *controllo contabile* o di «controllo legale dei conti», ma si parla di «revisione legale dei conti» per tutte le società, sia per quelle regolate dal codice civile, che per quelle di interesse pubblico. Viene quindi chiarita la differenza tra *controllo contabile* o *revisione*.

L'attività di revisione non viene definita con pienezza, in quanto l'art. 1 si limita ad una descrizione giuridica più statica, con riferimento alla *conformità alle disposizioni del decreto*. L'art. 11 detta, tuttavia, i parametri di base e prevede che la revisione debba

⁵¹ Si veda Lucia Starola - *Starola Cantino Battaglia Sandri, Dottori Commercialisti Associati*

⁵² ex art. 2409-quater c.c. (abrogato)

⁵³ ex art. 13, comma 1

essere svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea, ovvero i principi di revisione internazionale.

Fino all'adozione di tali principi, la revisione legale deve essere svolta in conformità ai principi di revisione elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed approvati dalla CONSOB, che di fatto non si discostano in modo sostanziale da quelli internazionali. I principi di revisione internazionali sono stati rivisti dallo IAASB (*International Auditing and Assurance Standard Board*), con un programma avviato nel 2004 e concluso nel febbraio 2009, al fine di accrescerne la chiarezza e la comprensibilità nonché per favorirne l'applicabilità in modo uniforme. Ogni principio, articolato in diverse sezioni (introduzione, obiettivo, definizione, regole, linee guida), può contenere considerazioni specifiche per la revisione delle imprese di minori dimensioni.

⁵⁴La disciplina in esame prevede anche l'istituzione di un nuovo Registro dei Revisori legali e delle società di revisione, al quale avranno diritto di essere iscritti gli attuali revisori contabili e le società di revisione iscritte all'Albo speciale CONSOB. Il nuovo Registro sarà gestito dal Ministero dell'economia salva la facoltà di delegarne la gestione ad *enti idonei*. È lecito ritenere che il legislatore abbia inteso ridurre progressivamente il numero dei revisori iscritti al Registro sulla base dell'effettivo svolgimento di tale attività, nonché dell'interesse ad esercitarla. Il registro è, infatti, suddiviso in due sezioni, distinguendo i revisori *attivi* rispetto a quelli *inattivi*, ovvero quelli che non hanno assunto incarichi per tre anni consecutivi. Questi ultimi potranno assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione ad un apposito corso di formazione e di aggiornamento. I revisori *attivi* dovranno comunicare gli incarichi di revisione assunti, saranno soggetti all'obbligo di formazione continua e saranno soggetti al controllo di qualità, con relativo versamento di contributi commisurati al corrispettivo.

Uno dei punti cardine della revisione legale è l'indipendenza,⁵⁵ per gli enti di interesse pubblico. In proposito sarà importante il regolamento che dovrà definire l'estensione della «rete» ovvero della struttura in cui coopera il revisore, che persegue la condivisione degli utili e dei costi e condivide procedure comuni di controllo interno della qualità.

⁵⁴ Registro dei Revisori legali e delle società di revisione

⁵⁵ richiamata all'art. 10 e all'art. 17

L'indipendenza può essere compromessa da diversi tipi di minacce, riconducibili a situazioni ambientali o personali (relazioni d'affari, finanziarie, di lavoro o di altro genere) che possono indurre un terzo ragionevole ed informato a dubitare dell'obiettività ed imparzialità del giudizio di revisione. Se una di tali situazioni si verifica, il revisore deve assumere le precauzioni e le misure volte a ridurre il rischio di compromissione dell'indipendenza, documentandole nelle carte di lavoro per l'assoggettamento al controllo della qualità. Inoltre i revisori devono rendere noti i rischi rilevanti per la propria indipendenza e le misure adottate per limitarli. Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza, il revisore non deve effettuare la revisione.

Nella stessa ottica di trasparenza e di tutela dell'indipendenza è prevista una modifica dell'art. 2427, comma 1, c.c. ove si richiede che in nota integrativa venga indicato l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore o alla società di revisione, nonché l'importo dei corrispettivi per servizi di consulenza fiscale o per altri servizi.

In tema di responsabilità patrimoniale del revisore legale, il legislatore italiano non si è adeguato agli orientamenti comunitari. Infatti la Raccomandazione della Commissione europea del 5 giugno 2008 e la risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 avevano invitato gli Stati membri a limitare la responsabilità dei revisori, evitando la responsabilità solidale fra i diversi organi. Invece, l'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010 mantiene la responsabilità solidale dei revisori tra di loro e con gli amministratori nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti all'inadempimento ai loro doveri. Solo nei rapporti interni tra i debitori solidali si prevede una limitazione di responsabilità nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato, ma tale disposizione non pare di rilevante interesse per i revisori qualora gli amministratori risultassero privi di beni!

Positiva, invece, la novità in merito ai termini di prescrizione. Infatti il termine quinquennale non decorrerà più dalla cessazione dell'incarico di revisione, bensì dalla data della firma della relazione di revisione al bilancio d'esercizio ritenuto non corretto⁵⁶.

2.2 Controllo contabile sulle S.r.L. tenute a redigere il bilancio consolidato.

⁵⁶ Si veda Corriere Tributario 18/2010

⁵⁷Alcune lacune si presentano quando parliamo di S.r.L., per le quali - a differenza di quanto previsto per le S.p.A. - non è stato stabilito che, qualora siano tenute a redigere il bilancio consolidato, il controllo contabile non possa essere svolto dal collegio sindacale. Si ricavano quindi due interpretazioni che non esattamente coincidono.

⁵⁸L'art. 2409 bis, terzo comma, c.c. stabilisce che lo statuto delle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale (composto, in tal caso, interamente da revisori contabili). In combinazione con le norme dei commi precedenti, tale previsione significa che nelle società azionarie che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile deve essere esercitato esclusivamente da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, mentre in quelle tenute alla redazione del bilancio consolidato tale funzione può essere esercitata sia da una società di revisione sia da un revisore contabile iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ma non anche dal collegio sindacale.

Una simile previsione non è dettata per le società a responsabilità limitata. Per vero, all'ultimo comma dell'art. 2477 c.c. è espressamente stabilito: «Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale» (ove beninteso il collegio sindacale vi sia, o per obbligo di legge o per disposizione statutaria). Fermo restando che le società a responsabilità limitata non rientrano fra le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio⁵⁹, qual è il diritto, allorché nulla sia specificamente stabilito nell'atto costitutivo, per le S.r.L. tenute alla redazione del bilancio consolidato? tocca all'interprete trovare una ragionevole risposta a questo interrogativo. ⁶⁰E' ben vero che, per le S.r.L. nelle quali vi sia l'obbligo di nominare il collegio sindacale, la norma dell'ultimo comma dell'art. 2477, citata, dispone doversi applicare «le disposizioni in tema di società per azioni». ⁶¹Ma pretendere di ricavare la risoluzione della questione, per analogia, da tale norma di rinvio può apparire una

⁵⁷ Lo scritto riproduce il contenuto di una relazione svolta nell'incontro di studi sulla riforma del diritto societario organizzato, in Roma, dal Consiglio superiore della Magistratura.

⁵⁸ Sull'origine della s.r.l. vedi, per tutti, G.C. Rivolta, *La società a responsabilità limitata*, Milano, 1982, 4 ss

⁵⁹ v. art. 2325 bis c.c.

⁶⁰ Per un sistematico esame delle pur scarse disposizioni della L.D. in tema di s.r.l. si veda, da ultimo, M. Perrino, *La nuova s.r.l. nella riforma delle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2002, 1118 ss., cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici sulla legge di riforma in genere.

⁶¹ Sul problema delle lacune nella disciplina della s.r.l. vedi ancora G.C. Rivolta, *op. cit.*, 46 ss

forzatura, atteso che le disposizioni alle quali il rinvio è operato sono quelle che riguardano la nomina, la composizione, la revoca, il funzionamento, i poteri, i diritti e i doveri del collegio sindacale e dei suoi componenti, e non anche la disciplina della funzione del controllo contabile, nel cui ambito assume appunto fondamentale rilevanza l'art. 2409 bis.

Allo stesso modo possiamo dire che si ravvisa improbabile il ricorso sic et simpliciter ad un'applicazione analogica della suddetta norma dettata per le S.p.A., trattandosi di norma eccezionale, nel senso che introduce un'eccezione al principio generale secondo cui, nelle società di questo tipo, l'autonomia statutaria può riservare al collegio sindacale la funzione del controllo contabile; e alle norme eccezionali, com'è noto, non può invocarsi l'analogia.

In conclusione, avere lasciato privo di disciplina esplicita questo aspetto accentua l'impressione che fra le due sottocommissioni della Commissione Vietti, occupatesi rispettivamente della riforma della disciplina delle società azionarie e di quelle a responsabilità limitata, fosse calato un velo di incomunicabilità.

CAPITOLO 3

Principi di revisione sulle relazioni dei sindaci-revisori

3.1 principi di revisione per il collegio sindacale

Per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, gli articoli del codice civile che contemplano la possibilità di affidare tale funzione al collegio sindacale⁶², anziché ad un revisore esterno, non parlano più di “*controllo contabile*”, bensì di “*revisione legale dei conti*”. Fino ad oggi, questa differenza terminologica, unita alla circostanza che le società di capitali oggetto del relativo controllo da parte del collegio sindacale erano (e sono) soltanto quelle di più ridotte dimensioni, aveva ingenerato un copioso dibattito in merito alla non pedissequa assimilabilità dell’attività di controllo contabile a quella di revisione legale dei conti, ponendo la prima alla stregua di una versione semplificata(sul piano procedurale)della seconda.

A decorrere dal 7 aprile 2010, questi distinguo non hanno più ragione d’essere (anche per coloro che avevano aderito a questa ricostruzione interpretativa) ed è dunque pacifico che i componenti del collegio sindacale, cui è demandata anche la funzione di revisione legale dei conti, dovranno applicare i principi di revisione, senza

⁶² (art. 2409-bis per le spa c.d. “chiuse” e art. 2477 per le S.r.l.)

semplificazioni procedurali ulteriori rispetto a quelle eventualmente ammesse dai principi medesimi, in ragione della specifica natura della società soggetta a controllo.

I principi di revisione cui fare riferimento sono quelli previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 39/2010.

⁶³. Come ricorda il CNDCEC, nel proprio documento del settembre 2009, in risposta alla consultazione promossa dalla Commissione europea in merito all'adozione dei principi di revisione internazionali, sono attualmente in vigore in Italia:

- 27 principi di revisione nazionali strettamente mutuati dagli ISA;
- 2 principi di revisione specialistici mutuati dagli IAPS;
- 2 principi di revisione non strettamente correlati ad alcun ISA, relativi, rispettivamente, alle modalità di redazione della relazione di revisione e al giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio⁶⁴.

I principi in questione dovrebbero essere nel prossimo futuro recepiti ed eventualmente integrati nell'ambito della "*piattaforma di principi vigenti*" che scaturirà dalla convenzione che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 39/2010, il Ministero dell'Economia deve sottoscrivere con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

Tra le integrazioni più attese ed auspicate dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili, si pone senza dubbio quella della elaborazione di principi di revisione specificamente dedicati alle PMI⁶⁵⁶⁶.

Tali principi, ove diramati, non avranno ovviamente la natura di deroga rispetto a quanto previsto dai principi di revisione internazionale adottati dalla Commissione europea (e, nelle more, di quelli nazionali), poiché anche per le PMI sempre di revisione legale dei conti deve trattarsi. Avranno piuttosto la natura di dettagliate specificazioni ed esemplificazioni di tutte le semplificazioni procedurali che, in un contesto di PMI, risultano ammesse dai principi di revisione.

⁶³ In attesa che la Commissione europea adotti i principi che dovranno essere seguiti da tutti i Paesi UE, il comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 39/2010 stabilisce che si dovrà fare riferimento ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali, nonché dalla CONSOB

⁶⁴ Secondo quanto previsto sino ad oggi dalla CONSOB, tali principi risultano applicabili anche per l'attività di revisione sugli enti di interesse pubblico.

⁶⁵ Sul punto si veda Pratica Fiscale Per gli aspetti operativi, M. Pellegrini, «La revisione contabile», n. 11/2010, pag. 39.

⁶⁶ Si tratta dell'abbreviazione utilizzata per le piccole e medie imprese, ossia le società per le quali la revisione legale dei conti può essere svolta direttamente dal collegio sindacale.

3.2 Lo svolgimento della revisione contabile: la relazione del revisore.

In questo paragrafo si analizzano le novità derivanti dal D. Lgs. 39/2010 in materia di relazione dei revisori: contenuti, svolgimento e giudizi. L'art. 34 del D. Lgs. 39/2010 definisce i doveri del revisore legale, il contenuto e lo schema, obbligatori, della relazione di giudizio sul bilancio dell'esercizio, in analogia con l'abrogato art. 2409 ter del Codice civile.⁶⁷

Sono quindi abrogati i riferimenti alle verifiche trimestrali ed al dovere di verifica della corrispondenza tra il bilancio dell'esercizio e il consolidato, ove redatto, alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e di conformità alle norme che li disciplinano, questi ultimi evidentemente perché ritenuti dal legislatore ormai assorbiti dal dovere di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili⁶⁸.

- la relazione di giudizio deve essere redatta in conformità ai principi di revisione (in luogo dell'attuale formula ... *la relazione comprende* ;
- il riferimento alla firma della relazione che deve essere effettuata dal responsabile della revisione come definito dall'art. 1 dello schema di D.Lgs., in luogo dell'attuale formulazione ... *sottoscritta dal revisore*.

Sono confermati, invece, senza modifiche rispetto all'attuale formulazione, sia le tipologie di giudizio (le quattro già note: giudizio positivo, con rilievi, avverso ed impossibilità di esprimere il giudizio).⁶⁹

Prima di esaminare il contenuto della relazione è bene soffermarsi anche sul 6° e 7° comma dell'articolo in questione⁷⁰. Il comma 6 è di rilievo e appare rafforzativo dei

⁶⁷ Il primo comma che definisce i doveri del revisore presenta un'importante novità. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

⁶⁸ Circa il contenuto dello schema obbligatorio della relazione di giudizio, invece, l'articolo ripropone lo schema obbligatorio già conosciuto nell'abrogato art. 2409 ter come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 02 febbraio 2007 n. 32, con le seguenti precisazioni:

⁶⁹ e lo schema è mutuato dal principio di revisione internazionale n. 700.

⁷⁰ *Articolo 14. Relazione di revisione e giudizio sul bilancio.*

poteri del revisore, dove è espressamente precisato che *I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione*, in luogo dell'attuale previsione ex art. 2409 ter dove il revisore*può chiedere agli amministratori documentazione e notizie utili al controllo*

Infine, circa le responsabilità ed i poteri del revisore che si esprime sul bilancio consolidato, è statuito che *«Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato sono interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio»*. *«A questo fine, essi ricevono i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle società controllate e possono chiedere ai suddetti soggetti o agli amministratori delle società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione e controlli presso le medesime società .»*

Ci si concentra ora sulla relazione e sulle sue caratteristiche. E' ovvio che per poter esprimere un giudizio attendibile sul bilancio bisogna preventivamente riconsiderare e valutare le conclusioni tratte dagli elementi probativi ottenuti durante la revisione stessa. E' quindi impossibile esprimere un qualsiasi giudizio senza aver svolto una attenta e scrupolosa revisione di tutte le aree del bilancio di riferimento. Solo in questo caso si può concludere che il bilancio sia stato realmente redatto in osservanza ai «corretti principi contabili di riferimento e alle norme di legge.» Con il quale termine si fa riferimento sia alle norme di legge integrate e interpretate dagli attuali principi contabili dell'OIC, sia agli IAS/IFRS emessi fino alla data di emissione della relazione, se applicabili.

6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato sono interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio. A questo fine, essi ricevono i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle società controllate e possono chiedere ai suddetti soggetti o agli amministratori delle società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione e controlli presso le medesime società . I documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione.

7. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato devono conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro relativi al lavoro di revisione svolto dai revisori e dagli enti di revisione dei Paesi terzi o, in alternativa, devono concordare con detti soggetti l'accesso a tale documentazione. La presenza di ostacoli legali alla trasmissione di tale documentazione deve essere comprovata nelle carte di lavoro del revisore legale o della società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato.

Se una norma di legge o un principio contabile nazionale o internazionale fosse stato disatteso o non fosse stata applicato come richiesto, o anche se non fossero stati forniti i dati o informazioni richieste dalle norme di legge e dai principi stessi, il revisore deve tenerne conto nella sua relazione secondo le modalità illustrate successivamente.

Il tutto si estende alla completezza della nota integrativa e alla congruità delle informazioni incluse nella relazione sulla gestione. In ogni caso la relazione del soggetto incaricato del controllo deve fornire una chiara espressione del giudizio sul bilancio considerato nel suo insieme, cioè deve illustrare al meglio i motivi del suo giudizio.

Per analizzare il contenuto della relazione è utile distinguere gli aspetti formali della relazione da quelli sostanziali, anche se dal punto di vista giuridico essi hanno pari valenza. La relazione del revisore comprende sia elementi formali che elementi sostanziali relativi all'espressione del giudizio.⁷¹

La dizione «relazione del revisore» deve essere riportata come titolo per essere distinguibile da altre relazioni che potrebbero essere emesse da altri soggetti, come ad esempio i revisori interni o i dirigenti dell'impresa, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale o dalle relazioni emesse dallo stesso revisore o da altri revisori relativamente a lavori di portata limitata.

In Italia la relazione del soggetto incaricato del controllo deve essere indirizzata all'assemblea ordinaria dei soci che conferì l'incarico in base alle norme vigenti. In particolare per le società non quotate italiane ci si riferisce, ai sensi dell'art. 14 e

⁷¹ Secondo l'art. 14 e il Principio di Revisione n. 1 del CNDCEC si prevede che la relazione contenga i seguenti elementi costitutivi (o formali):

- a) titolo;
- b) destinatari della relazione;
- c) paragrafo introduttivo;
 1. identificazione del bilancio oggetto della revisione contabile;
 2. indicazione delle diverse responsabilità facenti capo alla direzione dell'impresa che redige il bilancio ed al revisore incaricato di esprimere il giudizio professionale sullo stesso;
- d) paragrafo sulla natura delle verifiche svolte (descrizione della natura e portata del lavoro svolto);
 1. riferimento ai principi e criteri per la revisione contabile seguiti;
 2. descrizione del lavoro di revisione eseguito;
- e) paragrafo con l'espressione del giudizio professionale sul bilancio;
- f) data e luogo di emissione;
- g) firma del revisore responsabile della revisione contabile.

all'art.10, all'assemblea ordinaria dei soci⁷² o al Consiglio di Sorveglianza se approva il bilancio sia per le società di pubblico interesse che per le altre.

La relazione si suddivide in diversi paragrafi, di norma almeno quattro, salvo eccezioni . Il primo è il paragrafo introduttivo, il secondo quello che illustra la natura della revisione contabile e in sintesi il lavoro svolto, il terzo il tipo di giudizio ed il quarto la conclusione.

Primo paragrafo - introduzione

La relazione deve poter identificare il bilancio assoggettato a revisione, inclusi la data e il periodo di riferimento dello stesso. L'art 14 del D. Lgs. 39 prevede che il controllo avvenga sulle scritture contabili e sul bilancio d'esercizio o il bilancio consolidato, se redatto. L'oggetto dell'incarico di revisione contabile deve essere analiticamente individuato ed il giudizio deve fare riferimento ad esso nella sua interezza. L'identificazione deve essere completata dall'indicazione delle date di chiusura degli esercizi cui si riferiscono i bilanci⁷³.

La relazione deve specificare che la responsabilità di redazione del bilancio è quella di competenza degli amministratori e che il compito del revisore è «solo» quello di esprimere un giudizio sul bilancio in base ai controlli effettuati osservando i principi di revisione di riferimento. Questo aspetto di definizione delle responsabilità è molto importante in quanto la preparazione del bilancio richiede che gli amministratori prendano significative decisioni basate su stime contabili e giudizi soggettivi, che identifichino i principi contabili appropriati e i metodi da utilizzare. La responsabilità del revisore, invece, è di esprimere un giudizio assoggettando a revisione il bilancio e seguendo i principi di revisione di generale accettazione.

La natura delle verifiche svolte

La relazione deve descrivere la natura e l'ampiezza delle verifiche contabili svolte indicando che i controlli sono stati eseguiti secondo gli statuiti principi di revisione o principi di revisione diversi eventualmente applicabili nelle circostanze.

⁷² Salvo il caso di nomina dei primi amministratori e sindaci inclusi nello statuto della società, di cui al n. 11 dell'art. 2328 del Codice civile.

⁷³ In Italia non è necessario identificare il bilancio soggetto a controllo con i dati del risultato d'esercizio o del patrimonio netto, come avviene in alcuni altri paesi.

Bisogna includere specificatamente l'affermazione che la revisione è stata pianificata ed eseguita per ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio non sia inficiato da errori rilevanti. E' necessario descrivere inoltre le tecniche di revisione svolte affermando che esse comprendono:

- l'esame, a campione, degli elementi probativi che giustificano gli ammontari inclusi negli schemi di bilancio e nelle altre informazioni della nota integrativa;
- la valutazione dei principi contabili usati;
- la valutazione delle stime significative effettuate nella redazione del bilancio;
- la valutazione della presentazione del bilancio nel suo insieme (affermazione implicita nella valutazione dei principi contabili utilizzati).

Per «natura» si intende la possibilità di eseguire le procedure di revisione ritenute necessarie nel caso specifico. Il lettore deve essere infatti rassicurato che la revisione sia stata eseguita secondo i principi di revisione statuiti. A meno che non sia altrimenti affermato, si presume che i principi di revisione seguiti siano quelli raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commerciali e dei Ragionieri che sono allineati ai principi internazionali. Se non fosse stato possibile svolgere alcune procedure previste dai principi di revisione per aver subito impedimenti al controllo si ricorda che l'art. 29 tratta di impedito controllo e prevede che «I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la ammenda fino a Euro 750.000. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la pena della ammenda fino a Euro 750.000 e dell'arresto fino a 18 mesi. »

Per *ampiezza* si intende che il soggetto incaricato del controllo ha svolto le procedure necessarie con quell'ampiezza da lui ritenuta professionalmente valida per permettergli di esprimere un giudizio consapevole sul bilancio stesso. Tutto ciò serve per ridurre fraintendimenti e confusioni sul ruolo e lo scopo della revisione contabile e del lavoro svolto, in sintesi di ridurre l'expectation gap. La relazione deve contenere l'affermazione esplicita che la revisione svolta fornisce una base ragionevole per l'espressione del giudizio professionale sul bilancio.

La relazione del revisore deve indicare con chiarezza il giudizio del revisore sul fatto che il bilancio sia conforme al quadro normativo di riferimento e fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e

finanziaria della società. I termini utilizzati per esprimere il giudizio del revisore sono «fornisce una rappresentazione veritiera e corretta» e «è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione ». Tutte le espressioni vanno intese, tra l'altro, nel senso che il revisore considera soltanto gli aspetti rilevanti per il bilancio.

Se la relazione riguardasse un bilancio da distribuirsi estensivamente al di fuori del paese di origine o nel caso in cui il bilancio fosse stato preparato specificamente per essere utilizzato in un altro paese (ad esempio quando il bilancio è stato tradotto nella lingua e moneta di un altro paese per un'operazione internazionale), si raccomanda che si indichino chiaramente i principi in base ai quali è espresso il giudizio, ad esempio, con la dicitura «... in conformità con i principi contabili statuiti in Italia». Questa indicazione aiuta l'utilizzatore a comprendere meglio quali principi contabili sono stati usati nella preparazione del bilancio. In questi casi l'espressione da usare potrebbe essere quella riportata in Esempio.

Data della relazione

La relazione del revisore deve essere datata con riferimento alla data in cui è stata completata la revisione ⁷⁴. Questo significa che il soggetto incaricato del controllo ha considerato gli effetti sul bilancio e sulla sua relazione di eventi e operazioni dei quali è venuto conoscenza successivamente e fino a quel momento. Dato che la responsabilità del professionista è quella di esprimere un giudizio sul bilancio redatto dagli amministratori, non è considerato accettabile apporre una data antecedente a quella in cui la bozza di bilancio sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, mentre in caso di data successiva alla conclusione della revisione si dovranno svolgere procedure di verifica sugli eventi successivi intercorsi dalla data originaria in cui si concluse il lavoro e la data della relazione

Luogo di emissione della relazione

La relazione deve indicare la specifica località in cui è emessa, che generalmente è quella in cui ha l'ufficio il Soggetto incaricato responsabile della revisione (o il Presidente del Collegio sindacale nei casi in cui è possibile che il controllo contabile sia affidato al Collegio).

Firma del revisore

⁷⁴ Normalmente tale data coincide con quella della lettera di attestazione rilasciata dalla società revisionata alla società di revisione.

La relazione deve essere firmata dal Revisore come persona fisica, il quale quando la sottoscrive, se ne assume la piena responsabilità. Nel caso di Società di revisione, la relazione del Revisore deve essere sottoscritta da uno degli Amministratori o dei soci con la dicitura almeno di «revisore contabile».

Nel caso in cui il controllo contabile fosse assegnato al Collegio Sindacale, la relazione deve essere sottoscritta da ciascuno dei Sindaci. La firma, in ogni caso, deve essere autografa e deve essere apposta sull'originale. E' possibile la riproduzione dell'originale da parte del Revisore, ma si deve comunicare all'impresa che la riproduzione della sua relazione può essere fatta solo con il proprio consenso esplicito.

Naturalmente il discorso sulla relazione non finisce qui e numerosi sono in questi anni 2008 e 2009 gli esempi di relazioni con impossibilità ad esprimere un giudizio, di relazioni con rilievi o anche di richiami di informativa assai rilevanti, ma il discorso ci porterebbe lontano e meriterebbe un apposito spazio.

Si immagini tuttavia ora l'ipotesi «migliore» e cioè un esempio applicativo di relazione senza alcuna eccezione o rilievo emessa da un revisore legale. Si noti al secondo paragrafo l'espressione «Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo». Questa frase non si riscontra con i giudizi emessi dalle società di revisione che l'hanno in pratica disattesa, ma è utile per definire che il revisore ha adattato i principi di revisione ai profili di rischio e alle dimensioni dell'impresa revisionata e al suo assetto organizzativo, intendendo in tal senso che, ad esempio, per le piccole medie imprese il lavoro di revisione è stato determinato in relazione alle dimensioni e ai profili di rischio delle stesse entità⁷⁵.

In conclusione del paragrafo riportato degli esempi che, a mio giudizio, possono essere interessanti e semplificativi al fine della comprensione della relazione.

⁷⁵ Il contenuto del seguente paragrafo è stato, da me, liberamente riadattato prendendo a riferimento alcune note elaborate dal CNDCEC www.cndcec.it

Esempio di introduzione

«Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio (o consolidato) della società ABC chiuso al La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della società ABC. È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.»

Esempio del contenuto del paragrafo sulla natura della revisione

«Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio (o consolidato) sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.»

Espressione del giudizio: esempi

Esempio n. 1

«A mio giudizio, il sopra menzionato bilancio d'esercizio (o consolidato) nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della ABC Spa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre *** in conformità con le norme che disciplinano il bilancio di esercizio.»

Esempio n. 2

«A mio giudizio, il sopra menzionato bilancio speciale (o consolidato) nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della ABC spa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ***, in conformità ai corretti principi contabili statuiti in Italia».

Tavola 5 - Esempio applicativo di relazione senza alcuna eccezione o rilievo

RELAZIONE DI CONTROLLO CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 14
D.Lgs. 39 27 1 2010 (redatto ed adattato in base al Principio di revisione N. 2 del
CNDCEC)

All'Assemblea degli Azionisti
della Alfa S.p.A.

Ho svolto il controllo contabile del bilancio d'esercizio della Alfa S.p.A. al 31 dicembre ****. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della Alfa S.p.A.. È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sul controllo contabile.

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore) emessa in data..... .

A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio è conforme alle norme

che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto e' stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ****.

4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della Alfa S.p.A.. È di mia competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'art. 14 D. Lgs 39 del 27 1 2010. A tal fine, ho svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Alfa S.p.A. al 31 dicembre ****.

Luogo e data di emissione

FIRMA DEL REVISORE CONTABILE
Nome e Cognome

Di seguito nella pagina successiva si riporta, puramente a titolo esemplificativo, un caso di determinazione della significatività preliminare, ripreso dalla prassi seguita dalle società di revisione.

Esempio

Si consideri la seguente situazione patrimoniale «sintetica » ed economica (dati in migliaia di euro).

STATO PATRIMONIALE 31/12/2009

Attivo

Immobilizzazioni	98.382
Attivo circolante	93.621
Totale attivo	192.003

Passivo

Patrimonio netto	74.925
Passività consolidate	51.552
Passività correnti	65.526
Totale passivo	192.003

CONTO ECONOMICO 2009

Ricavi di vendita e prestazioni	210.846
Costo industriale del venduto	-163.650
Costi commerciali	-19.212
Costi generali amministrativi	-13.284
Risultato operativo	14.700
Oneri e proventi finanziari	-2.601
Utile ante imposte	12.099
Imposte sul reddito	-6.153
Utile d'esercizio	5.946

I revisori, sulla base dell'esperienza, hanno scelto i seguenti parametri per la determinazione della significatività preliminare: patrimonio netto (1%), fatturato (0,15%), risultato operativo (5%).

Il calcolo della significatività preliminare risulta dunque il seguente:

PARAMETRI SCELTI

Patrimonio netto	750
Risultato operativo	235
Fatturato	315

Indice	Metodo di calcolo	Significato informativo
Giacenza media dei prodotti finiti	Media rimanenze prodotti finiti / Costi della produzione	Se elevato, può essere indice di possibile obsolescenza o di una Non corretta imputazione dei costi e dei ricavi secondo il principio della competenza temporale.
Giacenza media dei crediti	(Clienti x 365) / Vendite	Se elevato, può essere indice di problemi di esigibilità, di vendite non esistenti, di una non corretta imputazione dei ricavi secondo il principio della competenza temporale o di indebita appropriazione degli incassi.
Giacenza media dei debiti	(Fornitori x 365) / Acquisti ⁷⁶	Se elevato, può essere indicativo di problemi del flusso di cassa o di non corretta imputazione dei costi secondo il principio della competenza temporale. Se basso, può indicare la presenza di passività non registrate o problemi di competenza
Margine operativo lordo	(Costo del venduto) / Vendite	Può indicare degli errori nella valorizzazione del magazzino, delle passività non registrate, delle linee non redditizie, ecc., se suddiviso per mesi o per linee di produzione.
Indebitamento	Debiti finanziari / Patrimonio netto	Se elevato, può essere indicativo di andamento degli affari instabile e di problemi di continuità aziendale.
Redditività delle	Utile operativo /	Un indice importante che rivela la

⁷⁶ Per la Giacenza media dei crediti e debiti non si considera l'effetto fiscale derivante dall'IVA

vendite	Vendite	redditività degli affari, specialmente nel settore del commercio al dettaglio.
Disponibilità	Capitale circolante / Passività correnti	Se basso, indica problemi di continuità aziendale. Se elevato, può indicare problemi di competenza temporale o passività non registrate
Liquidità	Liquidità immediate e differite / Passività correnti	Misura più immediata della liquidità rispetto all'indice di disponibilità. Tanto più è inferiore all'unità, tanto più può indicare possibili problemi di continuità aziendale. Se elevato, può essere indicativo della esistenza di passività non registrate

CONCLUSIONI

Alcune tematiche affrontate nell'introduzione e nel primo capitolo (soprattutto *l'improvviso* collasso di alcune delle più grandi imprese italiane ed estere) sono di gran fascino, soprattutto se si considera che da anni sono interrogativi della dottrina economica e giuridica. I più grandi scandali, con un sistema di governance più rigido, probabilmente potevano essere evitati; possiamo concludere dicendo che con il D.lgs 39/2010, ma anche con decreti precedenti, si è cercato (e si cerca) di rendere più forte il sistema dei controlli, più veritiere e attendibili le risultanze emergenti dai bilanci, più trasparente l'informazione scaturente dai reporting esterni.

Tito Caio presentandosi al senato romano pronunciò la famosa locuzione latina *verba volant scripta manent* riferendosi al fatto che le parole servono a poco, quindi eviterò di prolungarmi sulle ipotesi già abbozzate nell'introduzione, ma mi baserò sui fatti e sulle leggi che sono state scritte; la mia convinzione, ancor più forte dopo lo

sviluppo della tesi, è che la ricerca di un sistema più rigido di governance possa evitare o, quantomeno, prevenire quel “*killeraggio*” compiuto da manager di grandissime imprese, che hanno mandato al lastrico dipendenti, investitori e stakeholders creando un effetto domino che si è riflesso sull’intera economia.

La consapevolezza dell’importanza rivestita dal sistema di Corporate Governance della Società per il conseguimento degli obiettivi della creazione di valore per tutti gli azionisti e di uno sviluppo sostenibile dell’impresa, spinge la Società stessa a mantenere il proprio sistema di governo societario costantemente in linea, oltre che con la continua evoluzione normativa, con le best practices nazionali ed internazionali.

Il decreto, in esame per tutto il lavoro di tesi, raccoglie in un unico testo normativo tutte le disposizioni sulla revisione legale; Il revisore legale o la società di revisione legale controllerà la regolare tenuta dei libri contabili, i sistemi informativi contabili, l’idoneità dei sistemi di controllo interno e la consulenza in caso di riorganizzaizone aziendali, operazioni straordinarie. Vigilerà sulle attività di formazione del personale nonché sulle attività di selezione e gestione del personale. Controllerà la gestione del portafoglio titoli, eventuali contenziosi in essere che vedono la società coinvolta valutando anche passività potenziali.

Elemento di profonda novità riguarda la relazione di trasparenza del revisore legale e la società di revisione legale che da oggi dovranno pubblicare sul proprio sito Internet, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, la relazione di trasparenza annuale contenente la descrizione della forma giuridica e della struttura proprietaria e di governo, nonché del sistema di controllo interno la predisposizione eventualmente di un elenco dei rapporti intrattenuti con gli enti di interesse pubblico.

La relazione conterrà anche una dichiarazione inerente la verifica delle misure predisposte dalla società ai fini della formazione continua nonché delle informazioni sulla struttura finanziaria della società.

Novità anche la tipologia di informazione che dovrà essere data per verificare la composizione dei servizi di consulenza, nonché gli onorari riconosciuti ai soci.

La valutazione del sistema di controllo interno, da parte del revisore esterno, è di fondamentale importanza per lo svolgimento del processo di revisione contabile.

Il revisore esprime un giudizio professionale sull’attendibilità del bilancio (della società cliente) che dipende dall’accuratezza dei dati contabili. Quest’ultima è influenzata dal sistema di controllo interno che potrebbe prevenire e correggere eventuali errori che

potrebbero comprometterla. Questa è la ragione per cui il revisore deve valutare con estrema attenzione il sistema di controllo interno.

Inoltre, una valutazione positiva dello stesso, tramite test di conformità, permetterebbe di ridurre il rischio di controllo e di conseguenza anche il campione delle operazioni aziendali che verrebbero sottoposte, in sede di “final”, a test di validità, facilitando, in termini di tempo e di risorse, il lavoro di revisione.

Infine colgo l'occasione per ringraziare il Prof. Giovanni Fiori per avermi fatto innamorare della materia, la Prof. Izzo che, con molta pazienza, è stata la mia guida. La mia famiglia, fonte inesauribile di gioia, amore e passione per la vita. Il lavoro è dedicato a mia Nonna, alla sua splendida genuinità, ricorderò per sempre la frase con cui, rivolgendosi a noi nipoti, esclamava *mi siete figli due volte*. I miei amici di sempre con i quali condivido ormai da anni felicità, delusioni, amori e disperazioni. Aggiungo i nuovi amici di Milano tra pazzie, liti, chiarimenti e cene ne usciamo sempre più forti. Ultima, ma non certamente per importanza, la scuola e l'università maestre di vita. Dediche speciali vanno a mia madre l'unica certezza di un mondo privo di qualsiasi sicurezza; mio padre al quale, nonostante tutto, cerco di trarre continuamente ispirazione; i miei fratelli, siamo cresciuti in simbiosi e le difficoltà c'hanno sempre unito... la mia vita per 1 minuto in più della loro. Le mie amiche di sempre Carmen, Marialuisa e serena mi seguono ormai da dieci anni e cercano di migliorarmi continuamente. A Marsela, entrata nella mia vita come un fulmine a ciel sereno...

Bibliografia

AA.VV., *Diritto delle società*, Giuffrè editore, terza edizione

AA.VV. *Eccellere Business Community*, www.eccellere.com

AA.VV., *Il sistema di controlli interno*, AltrEconomia, Milano

AA.VV., *Tutte le modifiche del Dlgs 39/2010 al Codice civile*, il Sole 24 Ore, 23/09/2010
banche dati

Airoldi G. – Forestieri G. (1998), *Corporate governance. Analisi e prospettive del caso italiano*, Etas Libri, Milano

Alessi R., N. Abriani, U. Morera, *Il Collegio sindacale. Le nuove regole*, Milano, 2007

Amaduzzi, *Sull'economia delle aziende pubbliche di erogazione*, Torino Giappichelli, Torino 1965

Ambrosini S., *I poteri del collegio sindacale*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. III, Torino,

Annarone R., Costantini E., De Santis I., Ricci R., Ruggeri P., Santi F., Terrusi F., Usai P., *assemblea, amministratori, Commentario al codice civile*, Milano, 2010, 710.

Bartolomucci A., *Corporate Governance e responsabilità delle persone giuridiche*, IPSOA-Milano

Bastia P., *Sistemi di pianificazione e controllo*, Il Mulino

Borgonovi E., *Principi e sistemi aziendali per le amministrazioni pubbliche*, Milano

Bruni G., *Le imprese pubbliche in economia d'azienda*, Verona, dante 1968

Bradley M. – Schipani C. – Sundram A. – Walh J. *Corporate governance. Economic, Management and Financial Issues*, Oxford University Press, Oxford, pag. 2, (2000)

Busani A., *Società. Le modifiche del Dlgs 39/2010 hanno risolto anche molti dubbi interpretativi*, il Sole 24 ore

Campobasso G.F., *Manuale di diritto commerciale*, Utet giuridica

Caraccioli I., *Il segreto dei revisori resta un rebus*, il Sole 24 Ore

Cassandro P.E. *Sulle rilevazioni amministrative nelle aziende pubbliche*, in AA.VV

Colli A., *Corporate Governance e Assetti proprietari. Genesi, dinamiche e comparazioni internazionali*, Marsilio-editore

Dossena G., *Corporate Governance in Italia*, G. Giappichelli Editore-Torino

Eells R., *the structure and functioning of the corporate polity*, (1960, pg. 108)

Fanelli R., *L'Istituto di Ricerca chiarisce le disposizioni transitorie su revisione e collegio sindacale*, Corriere Tributario 23/2010, IPSOA-Milano

Fiori G., *Corporate governance e qualità dell'informazione esterna d'impresa*, Giuffrè-Luiss University Press

Galgano F. - R. Genghini, *Il nuovo diritto societario*, vol. XXIX, t. 1, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da F. Galgano, Padova, 2006, 481 e 482

MAYER F. (1997), pag. 3.2 TURNBULL S. (2000)

Nicosia M.F. , *Tecnica amministrativa delle imprese di servizi pubblici*, Ateneo, 1960

Parente G., Piagnerelli G., *diritto dell'economia-IL CONTROLLO DEI CONTI*, il Sole 24 ore

Pellegrini M., *La revisione contabile*, in *Pratica Fiscale e Professionale* n. 11/2010, pag. 39

Pellegrini M., *La revisione contabile*, n. 11/2010, *Corriere Tributario*, IPSOA-Milano

- Pullano L., *Nuove forme di Corporate Governance, Il ruolo del controllo nella responsabilità d'impresa* ARACNE editrice S.r.l.
- Riccaboni A., *Performance ed incentivi*, Cedam 1999
- Salafia V., *La legge sul risparmio*, in questa Rivista, 2006, 140
- Shleifer A. – Vishny R., *Gouvernement d'entreprise: théories, enjeux et paradigmes*, in *Gouvernance*, Vol. 1, n. 1, pag. 11.3 (1997),
- Starola L., *Nomina del collegio sindacale nelle S.r.L., revoca e dimissioni del revisore*, in *Corr.Trib.* n. 19/2010, pag. 1550
- Tonello M., *Corporate governance e tutela del risparmio*, Cedam-Milano
- Valensise P., *Il nuovo collegio sindacale nel progetto italiano di corporate governance*, Torino, 2000, 205.
- Zappa G. *Saggi di economia aziendale e sociale in memoria*, Vol. I, Milano, Giuffrè 1961
- Zattoni A., *Assetti Proprietari e Corporate Governance*, Egea-Milano

,